BRIEVE RISPOSTA

AD UNA SCRITTURA INTITOLATA

Diſcorſo Storico-Legale ſul dritto della Chieſa Arciveſcovile di Napoli alla giurisdizione Chieſaſtica nell' agro Cumano, e Miſenate, e quindi nelle contrade del Monte di Procida, e di Quarto.

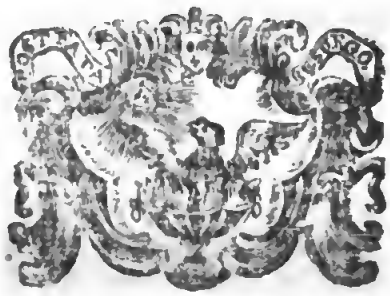

I

d
è
fl
l:
e
a
d
f

Pa

Brevi riſpoſte alla I. Parte.

LE affaſtellate erudizioni, ed i modi impropri, de' quali abbonda la cennata ſcrittura, non meritano l'attenzione de' ſaviſſimi Giudici, deſtinati a decidere la controverſia di giuridizione tra la Curia Veſcovile di Pozzuoli, e l'Arcivescovile di Napoli, ai quali ſoli è diretto queſto piccol lavoro. Quindi baſterà, che in queſta riſpoſta Eſſi abbiano un indicazione di ciò, che in quella tende ad ingarbugliare la verità de' fatti, ſemplicemente, e nudamente eſpoſti nella *Nota di fatti e ragioni a prò della Curia Veſcovile di Pozzuoli*. Perciò ſi ſeguirà l'ordine della pagination del groſſo volume, affinchè il riſcontro ſia facile, ed opportuno.

Pag. 3. Il Veſcovo di Pozzuoli noto meno pel ſuo ſapere, che pel ſuo diſintereſſe, e moderazione dopo un generoſo rifiuto di Chieſa vaſta e coſpicua, ſente dirſi, che *vorrebbe eſtendere la ſua giuriſdizione oltre i giuſti confini, donde è circoſcritta*; cioè ſopra due deſerte campagne di aria inſalubre, che appen aſpirano alla gloria di far parte di due villaggi, vale a dire il Monte di Procida, e la pianura di Quarto, dove ſolo la carità di un Veſcovo può ſtenderſi, non già l'ambizione.

Il Vescovo di Pozzuoli non ha osato mai sospettare altrettanto ne' degnissimi Arcivescovi di Napoli: è persuaso, ch' essi abbiano costantemente operato di buona fede. Due Parrochi, interessati a percepir dritti di stola da' poveri contadini, han potuto suscitare tali controversie, le quali sono state fomentate a' Curiali, avidi solo li litigj. Vi corre la sola differenza, che il Vescovo di Pozzuoli men occupato legge le carte da se: gli Arcivescovi di Napoli debbono per necessità fidare a' Curiali,

Or delle due controversie la prima, che riguarda la giuridizione sul Monte di Procida, è totalmente nuova. Mentre il Vescovo di Pozzuoli si ritrovava nel pieno attual possesso di esercitare ogni atto di ordinaria giuridizione sul detto Monte, udì, che il Parroco di Procida avea congiunt' in matrimonio due Procidani di origine, fissamente domiciliati sullo stesso Monte con evidente nullità. Si dolse di tal attentato per un indispensabil dovere. Cominciò da prima il Parroco a voler dimostrare, che coloro aveano domicilio anche in Procida, perchè ivi avean casa, e parenti. Incalzato dal difetto di questa pruova, seguitò a dire di aver così praticato i suoi antecessori. Stretto finalmente dall' argomento, che supposto anche un tal abuso, non poteano mai riputarsi validi tali matrimonj, fatt' in un territorio alieno, dov' egli non avea mai posto, nè potea metter piede; finì con dire, che la giurdizione spirituale sul Monte appartenea all' Arcivescovo di Napoli, essendogli stata usurpata dal Vescovo di Pozzuoli. Si tratta dunque, se il Vescovo di Pozzuoli debba, o no uscire dalla giuridizioce, che attualmente possiede,

La seconda controversia, riguardante la pianura di Quarto è più antica. In un secolo e mezzo due volte si era suscitata, ed estinta; rimanendo in fine le giuridizione presso il Vescovo di Pozzuoli. Nell' anno 1778 a ricorso del Parroco di Marano, il quale per metter piede di nuovo su quel terreno, espose che i Maranesi suoi figliani, i quali andavano a coltivare quelle campagne, languivano sen-

za l' assistenza di sacri Ministri in vita, ed in morte, ottenne Real Dispaccio, col quale fu prescritto al Vescovo di allora di prestare il suo consenso, perchè i Sacerdoti spediti dall' Arcivescovo di Napoli potessero amministrare i Sagramenti, ed istruire quella gente *senza pregiudizio de' suoi dritti:* così fu fatto; Il Vescovo di Pozzuoli dietro una supplica del Parroco di Marano gli concesse a sei mesi la facoltà di spedire i Sacerdoti, che credesse opportuni, nella Chiesa di S. Maria di Quarto di sua giuridizione, e la sola esistente in quella campagna. La stessa facoltà fu in seguito conceduta dall' odierno Vescovo allo stesso Parroco, finchè visse, continuando intanto Egli, come i suoi antecessori, ad esercitarvi ogni atto di giuridizione. Morto quel Parroco vide, che il Successore non curò di provvedersi di simil facoltà, con evidente pericolo di nullità di Sagramenti. Di ciò si dolse coll' Arcivescovo. Il Parroco senza ricordarsi, come, per qual via, e con quali limiti era stato accolto nella Chiesa di Quarto, suscitò le antiche pretensioni poste quasi in obblio da entrambe le parti.

Uscirà dunque anche di qua il Vescovo di Pozzuoli tranquillamente? o se vuole per dovere sostenere i suoi dritti, si dirà, che ambisce di estender la giuridizione oltre i giusti confini? Ma il fin quì detto valga solo per richiamare la giusta idea di tal causa.

Pag. 10. Si comincia dal dire, che nel 1805 *la controversia fu compromessa a due Prelati; benchè il Vescovo di Pozzuoli sostenne in seguito di non esservi stato compromesso alcuno.*

Per veder con quanta verità ciò si asserisce, basta leggere il documento, che si presenta oggi originalmente. Il Vescovo di Pozzuoli chiese il compromesso, perchè sicuro delle sue ragioni amava di terminare tal contrasto, che tende tutto a danno delle coscienze. Ne pregò per lettera l' Arcivescovo Ruffo, il quale gli fece rispondere dal Sig. D. Gaetano Buonanni, oggi Canonico vivente ne' seguenti termini:

„ Per quel, che soggiugne nella stessa lettera diretta a S. E. „ di voler cioè formare un compromesso, ed in esso ob-

„ bligarſi amendue le parti di ſtare al giudizio de' Veſcovi
„ eletti, mi comanda lo ſteſſo Eminentiſs. Prelato di farle
„ preſente, che quando in Agoſto del paſſato anno V. S.
„ Illuſtriſſima propoſe di commetterſi l' eſame de' documen-
„ ti ad una terza perſona, Egli accettò il progetto ne' ſe-
„ guenti preciſi termini, che doveſſe cioè queſta perſona
„ eſaminar le ſcritture, e ſentire gl' informi per dare un
„ ſemplice amichevole ſentimento, in viſta del quale cia-
„ ſcuna parte poteſſe regolarſi per quel, che ſtimaſſe ope-
„ rarſi di più, ſenza obbligarſi a giudizio, o ſentenza de-
„ finitiva della perſona eligenda; come le fece ſentire per
„ mezzo di D. Franceſco Ricciardi ne' principj di Novem-
„ bre, dello ſcorſo anno 1803, e V. S. Illuſtriſſima nella
„ riſpoſta, che direſſe al medeſimo Signor Ricciardi ſotto
„ il dì 6. Novembre dello ſcorſo anno, inerì in tutto, e
„ per tutto alla riferita forma del propoſto arbitramento.
„ Or di preſente ſoggiugne S. E. ch' egli per condiſcende-
„ re alle ſue replicate domande è venuto alla mutazione de-
„ gli arbitri, ma non ha inteſo mai di alterare la natura
„ del convenuto arbitramento, e perciò crede inutile il
„ compromeſſo, che ſi domanda, dovendo il ſentimento
„ de' nominati Veſcovi reſtringerſi ne' termini di amiche-
„ vole parere, che ſerva di guida ad amendue le parti
„ per quello, che ſtimeranno operare in appreſſo. „ Sarà
pur queſta una cartaccia foggiata nella Curia di Pozzuoli?
Ma ſi dirà: Perchè il Veſcovo di Pozzuoli, che amava di
terminar la lite per parte ſua, ſi richiamò egl' il primo
dal parere de' due Prelati? Perchè vide, e toccò con ma-
no, che i dotti Prelati, diſtratt' in altre faccende, e forſe
punti dal ſapere, che l' Eminentiss. Arciveſcovo volea *ſentir-
gli ſolo accademicamente*, non curarono nè punto, nè po-
co legger le carte, o aſcoltar l' informo del Veſcovo di
Pozzuoli, a ſegno tale, che non compreſero neppur lo
ſtato della quiſtione, Onde lo ſteſſo Contraditore ha ſcrit-
to, che *tre equivoci di FATTO produſſero il lor ſenti-
mento*. Il Veſcovo di Pozzuoli dunque ciò conoſceudo,
cre-

credette di non potere in coscienza acquietarsi a tal parere, cui non si era obbligato, sebbene fosse per metà a lui favorevole.

Pag. 19. Cap. I. „ La Giurisdizione Ecclesiastica siegue l'or-
„ dine, e la ripartizione della Giurisdizione Civile„.

Tutte le autorità, ed argomenti potranno mai dimostrare esser questa una regola inconcussa, e senza eccezioni, quando si ha sotto gli occhi un fatto permanente in contrario? La Giurisdizione Civile di questa Capitale si estende certamente su i Casali di Pianura, di Soccavo, e sulla Villa di Fuorigrotta, la quale forma un quartiere della Capitale; come al più tardi l'anno scorso è stato riconosciuto, quando si trattò di aggregare Fuorigrotta al distretto di Pozzuoli; e pure questa parte del distretto Civile di Napoli appartiene nello spirituale alla Diocesi di Pozzuoli. Ciò non dimostra esser falsa la regola ne' luoghi appunto, di cui si tratta? Vi sarà chi dica, che il Vescovo di Pozzuoli abbia steſa la sua usurpazione fino dentro Napoli, e l'abbian sofferto in pace quegli Arcivescovi? Tanta smania dunque di usurpare ne' Vescovi di Pozzuoli, e tanta negligenza negli Arcivescovi di Napoli? Ogni uomo ragionevole converrà di buon grado, che quella limitazione, la quale si vede fatta sul giro naturale di un monte, sia nata da legittima autorità, cui gli Arrivescovi di Napoli si acchetarono. Ed ecco falsa la regola.

Pag. 23. Cap. II. „ *Il Monte di Procida è nell' Agro Mise-*
„ *nate, partè anticamente dell' Agro Cumano. Il territorio*
„ *di Pozzuoli non giunse mai a quel punto.* „ Dato tutto ciò per vero, non ne nasce, secondo il già detto, che la giuridizione Spirituale non abbia potuto estendersi sopra il detto agro, specialmente dopo la soppressione della Chiesa Misenate. Ma vi è dippiù. Se il Territorio di Pozzuoli una volta fin colà non si stendea, certamente si stende oggi. Han promossa i Procidani con questa pretensione una strepitosa lite negli anni scorsi per esimersi dai pesi territoriali, e dai dazj civici di Pozzuoli. Ma finora non han po-

potuto mai ciò ottenere. Ed è un mentir vergognoso l'asserire nella pag. 67: *Invano l'Università di Pozzuoli tentò di sottrarre quel territorio dalla Giurisdizione di Procida, e di esiggere le imposte territoriali, che si pagano a quella stessa Università . . . . Il Tribunal della Camera mantenne sempre la Città di Procida nel possesso di quel territorio, ed è questo un argomento non lieve e sostenere anche la giurisdizione della Curia Arcivescovile di Napoli.* Bell'argomento in vero. La Camera non mai ha deciso su tal controversia. E quindi i poveri Procidani pagano tuttavia, e le imposte territoriali, ed i pesi civici all'Università di Pozzuoli. Ed attualmente nell'eseguirsi la mappa della Fondiaria sono stati valutati i beni di tutt'i possidenti sul Monte di Procida nella mappa della Città di Pozzuoli. Questi son fatti notorj, e permanenti, che non si possono occultare; e pure il Parroco di Procida ha dato ad intendere tal fandonia al suo Avvocato. Ecco con qual piede si marcia in questa causa.

Pag. 43. Cap. III. „ La Chiesa di Miseno, e quella di Cu„ ma furono dopo la distruzione di queste due Città uni„ te alla Chiesa di Napoli. „

Per la Chiesa di Miseno il fatto è molto dubbio: l'Avvocato potea rilevare dall'Abbate Scotti, onde ha tratte le sue erudizioni, esser diversi i sentimenti degli Eruditi; laonde lo stesso Scotti lascia la cosa indecisa. Per quella di Cuma, si concede.

Intanto per una parte sola del territorio di Miseno oggi si contende, qual'è il Monte di Procida, per la seconda, cioè pel territorio di Cuma non si fa premura alcuna, se non che si pretende, che Quarto debba appartenere a Napoli, perchè, come scrisse l'Abate Scotti, una volta facea parte del territorio di Cuma. Or diciamo: Tutta la vasta contrada di Cuma da chi è retta nello Spirituale? Forse dalla Chiesa di Napoli? Dica dunque la Curia di Napoli qual è quel Parroco, quel Sacerdote, che ha destinato per gl'infelici abitanti di Licola, di Cuma, del Fusaro, del Promon-

montorio di Miſeno, il qual'è ben diverſo dal Monte di Procida? E s'Ella non cura la maggior parte del territorio, ch' oggi vorrebbe revindicarle il bravo Avvocato, è ſegno che conoſce non appartenerle, o ha voluto colla noncuranza al Viciniore Veſcovo di Pozzuoli addoſſarne la cura. E le farà lecito con una teoria tutto nuova, riprenderne tal cura, quando le torni più conto?

Pag. 65. „ E' ricorſo il Contradittore all'autorità dell'Ughel-
„ lio, il quale ſcrive .... *Eccleſiaſtica juriſdictio Puteo-*
„ *lano Antiſtiti obvenit*. Meſchina autorità! Si ſa, come
„ ſcriſſe l'Ughellio.

Che che ſia del merito di queſto Autor benemerito de' faſti Eccleſiaſtici, egli è ſtato citato per pruova di un fatto aſſerito prima di lui dal Chioccarelli, cioè che *Cumanus & Miſenenſis agri, & inibi habitantes. . . . . parent in ſpiritualibus Puteolano Epiſcopo, uti ejus Diœceſano*. Queſto è il fatto; onde l'Ughellio ſcriſſe: *Eccleſiaſtica juriſdictio Puteolano Antiſtiti obvenit*. Il primo ſtimò, che ciò foſſe avvenuto *ob loci propinquitatem, parum id curantibus Neapolitanis Archiepiſcopis*: il ſecondo inclinò a credere, che ciò foſſe avvenuto coll'intervento di legittima poteſtà. Ma ſempre ſarà vero, che a' tempi di Ughellio, come prima a tempi di Chioccarelli, il Veſcovo di Pozzuoli *in illis locis jus ſuum tuebatur*. Or ſi potrà ſoffrire, che dopo ſcorſi altri due ſecoli il Veſcovo di Pozzuoli a detto dell'Avvocato *Jatta* debba oggi uſcir fuori; *perchè oggi le circoſtanze ſon cambiate, e la popolazione del Monte Miſeno è florida, e numeroſa*? Così ſcrive a pag. 72. Chi non riderebbe? Laſciamo ſtare, come ſpiega il *parent Puteolano Epiſcopo*, per non conſumar carta.

Pag. 67. „ Il Tribunal della Camera mantenne ſempre la
„ Città di Procida nel poſſeſſo. „

Si è di ſopra veduto, quanto ciò ſia vero.

Pag. 74. Cap. VI. „ Nelle quiſtioni Giuridizionali ſi atten-
„ de unicamente il titolo, a cui prevaler non può nè il
„ poſſeſſo, nè qualunque preſcrizione in contrario. „

Quindi comincia con ammirabil fiducia: „ Son ben conten-

„ to, che questa mia memoria è diretta a' Giudici peritis-
„ simi nella scienza Canonica; e quindi poco mi costerà
„ il persuadergli di una verità, che non ricevè finora,
„ nè potrà mai ricevere contrasto di uom sensato. „ *Si*
„ *Diis placet*.

S' egli è contento, siam noi molto più contenti di lui, perchè i peritissimi Giudici colpiti dalla novità della dottrina sapranno da loro ammirare, come a proposito abbia affastellate tante autorità. Basterà per noi a titolo di sola carità dirgli, che riscontri la decretale d' Innocenzo III., che comincia: *Auditis Cap. XV. de præscriptionibus lib. II.* Da questa vedrà, che il Pontefice decide, che se l' Abbate di *Hevescam*, che contendea per la giurisdizione di quel luogo contro il Vescovo Diocesano, non avesse potuto dimostrare il titolo, *audiatis probationem super tempore, quo infra quadraginta annos sedes Episcopalis vacaverit; & si per tantum temporis vacasse constiterit, ut illo subducto non sit quadragenaria completa præscriptio, vos in illis Ecclesiis jus Episcopale adjudicetis Episcopo &c.* Donde rileverà, che possa anche un Prelato inferiore prescrivere contro l' Ordinario, quando pruovi la *quadragenaria* escluso il tempo della Sede vacante. Sopra di che potrà leggere i Comentatori Canonisti; e vedrà, che una parte di territorio non è tra quelle cose, che *de sua natura præscribi non possunt*. Ma per travagliarlo il meno, che sia possibile, sarà meglio indicargli un autore Italiano Procidano a lui molto amico, e che ha infelicemente trascritto in buona parte, cioè l'Abbate Scotti, il qual' essendo buon Canonista, non ostante che difendesse la causa de' Procidani nella lite vertente intorno al territorio Civile, e potesse molto giovargli l'asserire, che il Vescovo di Pozzuoli niente ha, che fare col Monte di Procida, pure dopo aver recato le parole del Chioccarelli scrisse così Part. 1. Cap. 5. pag. 167. *Dunque giusta il nostro Chioccarelli la Chiesa di Pozzuoli esercita la sua cura, e spiritual giurisdizione sulli Territorj di Miseno, e Cuma, sol perchè l' aveano gli Arcivescovi di*

Na-

Napoli trascurata, come rem minimam, ac parvi momenti, *essendo divenuto scarsissimo il numero degli abitanti ne' Territorj di Cuma, e di Miseno per la malvagità dell' aere. Dunque in buon linguaggio quello soltanto si permette pretendere alla Chiesa di Pozzuoli per rispetto alle Chiese di Cuma, e di Miseno, che la sola PRESCRIZIONE CANONICA ad essa accorda, la quale a quel Vescovo concede quella parte di Diocesi, che fosse per lo spazio di più anni dal proprio Pastore non curata, a quel Vescovo, ripetiamo,* [senta il Sign. Avvocato] *la concede, il quale il pensiere ne abbia preso, e la sollecitudine*. Ma lo Scotti non era giunto a quel fondo di legge Canonica, che abolisce il nome di *prescrizione*, per cacciare da quel territorio il Vescovo di Pozzuoli; sebbene vedesse, che tal sua giurisdizione sul luogo controverso formasse un argomento contro la causa civile de' Procidani, ch'egli difendea. Onde nel Cap. 2. Part. I. pag. 78. si affatica a dimostrare contro la tesi del Signor Jatta, che non sempre il territorio Civile va del pari col distretto Ecclesiastico.

Pag. 81. Cap. V. „ La Curia Arcivescovile è assistita anche „ dal possesso. „

Si duole il Signor Avvocato, „ che siasi in questa causa tron- „ cato il rito giudiziario col sistema economico, perchè si „ sarebbero provati molti fatti co' detti de' testimonj.„ Ma quando tutto quel, che si sarebbe provato con testimonj uditi nel termine, si è provato con attestati, e la Curia di Pozzuoli gli ha per buoni, e veridici, di che si duole?

Nell'anno 1742. *il Cardinale Spinelli* [ei dice] *in occasione della S. Visita eseguita in Procida, volle anche visitare la Chiesa eretta da' Coloni di Procida nel Monte Miseno. Avendola trovat' angusta ne ordinò l'ampliazione, concedendone il suolo necessario*. Ciò si è conceduto nella nostra scrittura. Ma che quella non fu visita Pastorale, lo conoscono anche i ragazzi: altrimenti sarebbe notata nella visita di quell' Eminentissimo.

„ Si

„ Si ſarebbe provato, che vi ſituò D. Tiberio d' Avella per „ Rettore, ſomminiſtrandogli docati 20. „ Tutto ſi ha per vero; anzi ſi ſoggiugne, che ſempre i Procidani han pagato, ed attualmente pagano il Rettore di quella Chieſa di loro Padronato, ed oggi il Rettore ſi chiama D. Michele Schiano di Pinto, il quale è Confeſſore approvato dal ſolo Veſcovo di Pozzuoli, non dall' Arciveſcovo. Me queſti Rettori ſono ſtati ſempre preſentati alla Curia di Pozzuoli, e da quella han ricevute le patenti, e le facoltà neceſſarie.

Si abbia anche per vero, che il detto Cardinale, o più toſto il Cardinal Serſale, come dice il documento eſibito, volea ſituarvi un lapide, che non vi fu appoſta mai. Poichè queſti atti di volontà privi di effetto certamente faranno un ſicuro argomento di un poſſeſſo pacifico della Curia di Napoli.

Creda, chi è dolce di ſale, che i Pozzolani vi ſituarono una lapide CLANDESTINAMENTE, cioè quelli ſteſſi, che tolta via la prima dai Procidani indiſpettiti, ebbero tanta forza, e PREPOTENZA di apporvene un' altra, e ſoſtenerla fino al giorno d' oggi.

Ma niuno certamente crederà quello che afferiſce poi l' Avvocato, cioè che *gli Arciveſcovi di Napoli mandarono ſempre nel Monte di Procida Miſſioni di Sacerdoti Procidani, li quali vi han predicato, e confeſſato*, Imperciocchè il documento preſentato negli atti parla d' una ſola volta a memoria di certi vecchi ſcimuniti, al quale ſi è riſpoſto. Nè hanno oſato dire i Procidani, che in quella Chieſa vi ſi porti alcun Prete Procidano, che non ſia munito della pagella del Veſcovo di Pozzuoli.

Pag. 84. „ Ma ſi venga ai documenti. „

E' coſa veramente da ridere. Tutto quello, che ha detto di ſopra, che ſi *ſarebbe provato*, ſta documentato negli atti con atteſtati; ed egli par, che lo creda non provato. Ora viene ai *documenti*. Che ſon queſti *documenti*? Due atteſtati del Parroco di Procida, cioè una nota di battezzati, ch' ei dice eſſer figli de' Coloni del Monte di Procida dal 1677

ſi

ſin oggi; ed un altra di matrimonj celebrati di ſuoi *Figliani*. Riguardo alla prima ſe gli era riſpoſto, menandogliela buona, perchè ſi ſa, che da per tutto ſpeſſo ſi ſono mandati a battezzare i figli, dove ſi è creduto, che poteſſero acquiſtare qualche privilegio. Si avrebbe potuto domandare al Parroco, come gli coſti, che i Padri di queſti battezzati 130 anni fa erano Coloni del Monte di Procida, e che colà foſſe nato il fanciullo, giacchè nel libro non vi è documento alcuno del luogo, ove queſti ſien nati. Ma ſi traſcurò; perchè ognun ſa, che il battesimo è valido in qualunque luogo ſi riceva; nè chi battezza, acquiſta verun nuovo dritto ſul territorio del battezzato: ma il ſuo dritto ſpecchiato è ſul territorio, nel quale battezza. Se il Parroco di Procida potrà dimoſtrare, che tiene il fonte battesimale in Terraferma, o almeno ch' egli è andato colà a battezzare, ci daremo per vinti.

Molto meno ſi credette neceſſario di produr nota de' battezzat' in Bacoli. Ma l' Avvocato pigliando il noſtro diſprezzo per debolezza in coſa, ch' egli ha ſognato eſſer graviſſima, tutto riconfortato così ſcrive; *Il Parroco di Bacoli non ne ha battezzato alcuno. Ora io qui domando, ſi ſono nel Promontorio di Miſeno ancora que' Saraceni, che lo reſero un teatro di mille ſcempj, o vi dimorano Coloni Cattolici? Se eſſi ſon tali, certamente non gli ha ricevuti nel ſeno della Chieſa coll' acque battesimali il Parroco di Bacoli, ma bensì quello di Procida. Ecco un atto poſſeſſivo ESSENZIALISSIMO, al quale cede ogni altro.* Per quietarlo dunque biſognerà preſentare la Nota de' Coloni Procidani battezzati in Bacoli. Ciò ſarà fatto, e ceſſerà lo ſtrepito.

Pag. 85. „ Li matrimonj ove ſi ſon contratti? In Procida. „ Che ciò ſia falſo, ſi è dimoſtrato non ſolo con una nota lunghiſſima di perſone Procidane congiunte in matrimonio dal Parroco di Bacoli, ma dall' affermativa dello ſteſſo Parroco di Procida, giacchè egli dice eſſer quella nota *tutta di ſuoi Figliani*, nè aggiugne aver quelli domicilio fiſſo ſul Mon-

te;

te; nè potea dirlo, giacchè ne' ſuoi libri non vi è niente notato. Queſta ſi chiama dall' Avvocato *puerile oppoſizione, perchè il Parroco di Procida ha ſcritto cogli ſtati dell' anime alla mano*. Noi non ſappiamo, come ha ſcritto; ma veggiamo quello, che ha ſcritto.

Ma quel, che ſupera ogni credere, ſono le ultime parole di queſt' articolo: *Oltrecchè è troppo naturale, che ove ſi battezzano i figli, ivi ſiano ſpoſati i genitori, ed ivi indi ſpoſino, ove ſi ſon battezzati. Quante ſuperfluità!* E viva. Dunque toccherà a Noi d' inſegnare a coſtui, che il matrimonio è nullo quando non ſi contragga in preſenza del proprio Parroco: ch' è quello del domicilio? Faremo ſolamente avvertire ai Giudici, che queſta è la Dottrina del Parroco di Procida queſta è ſtata la ſua pretenſione, per cui ha oſato di metter le mani in materia di matrimonio ſopra i Procidani di origine fiſſamente domiciliati ſul Monte: e queſta ſteſſa dottrina ha ora inſegnato al ſuo Avvocato.

Pag. 83. Siegue a far mille arzicocoli ſulla fede preſentata dal Parroco di Bacoli, ricavata da' libri matrimoniali. Primamente vuol ſapere, perchè comincia dal 1707 e non prima. Si riſponde; perchè allora fu fondata la Parocchia, e non prima. Secondo vuol ſapere, prima di quel tempo, chi gli ha congiunt' in matrimonio. Si riſponde, che prima pochiſſimi aveano ivi fiſſato il loro domicilio, ed anche ne' caſi di malattia andavano ne' riſpettivi paeſi di Poſilipo, e di Procida: queſti pochi poi naturalmente ſi preſentavano al Parroco di S. Maria del Borgo di Pozzuoli, da cui fu ceduto quel territorio alla fondazione della Parrocchia di Bacoli.

Soggiugne, che, preſa queſta fede, ſi dimoſtra eſſer falſo il poſſeſſo *immemorabile*, giacchè non oltrepaſſa il 1707. Si riſponde pazientemente, che queſta fede non ſi è prodotta per dimoſtrare il poſſeſſo *immemorabile* (il quale poſta la centenaria non ſarebbe neceſſario di dimoſtrarſi): ma ſolo per moſtrare che dalla fondazione della Parrocchia in qua

quel

quel Parroco è ſtato ſempre in poſſeſſo di tutt'i ſuoi dritti. Il poſſeſſo *immemorabile* lo dimoſtra il Chioccarelli, l'Ughelli, e più di ogni altro il decreto della S. Congregazione, in cui ſi riepilogano tutte le oppoſizioni della Curia di Napoli alla detta fondazione, ſenza che abbia oſato produrre quella ſola, che ſarebbe ſtata vittoriosa, cioè, che quel territorio era dell'Arciveſcovo di Napoli, e non del Veſcovo di Pozzuoli.

Finalmente dice, che la fede è *inſignificante*. I. Perchè nella maggior parte non ſi dice che ſiano abitanti nel Monte: Si risponde, che fin al numero di 73 ſi dice, che ſiano *abitanti ſul Monte di Procida, o di Terra Ferma, o nativi di Procida*: in altri se i Parrochi *pro tempore* han traſcurato di apporvelo, ſi conoſce chiaro da' cognomi Procidani tutti di *Scotti*, *Schiano*, *Mazzella*; e ſimili, co' loro agnomi alla foggia Procidana. II. dice: *Alcuni (ciò ch'è aſſai bello) appartengono a ſpoſi abitanti a Procida. E queſta è una violenza contraria ai Canoni.* Certamente è bello, che l'Avvocato ſi meravigli, che taluni, che contraſſero già matrimonio in Bacoli, perchè aveano domicilio ſul Monte o fiſſo, o doppio, oggi abitino in Procida. Ma in grazia mi dica, come potea il Parroco di Bacoli congiungerl' in matrimonio? o pure come il Parroco di Procida gli ha riconoſciuti, come legittimi ſpoſi, non avendo contratto innanzi a lui, o al ſuo anteceſſore?

Siegue: *Altri ſi dicono di Bacola. E queſti non gli preteſe mai per ſuoi figliani la Curia di Napoli, perchè Bacoli, come il dimoſtrai, è fuori dell'agro Miſenate.* Si riſponde, che ſi dicono *Procidani abitanti in Bacoli*, cioè nel diſtretto di quella Parocchia: ch'è quanto baſta. Del reſto ſi vegga, com'è conſeguente l'Avvocato. Dice aver dimoſtrato, che Bacoli è fuor dell'agro Miſenate, e chè perciò nulla preme alla Curia di Napoli, ſe in Bacoli ſi eſercita la cura dal Parroco Puteolano: ſenza ricordarſi, che ha preſentato negli atti una carta topografica eſtratta dall'opera

dell'

dell'Abbate Scotti, il quale cercò dimoſtrare con buone ragioni, che il territorio di Bacoli appartenne a Cuma; che però ſulla detta carta ſi rinchiude nel territorio Cumano Baja, e Bacoli; come può vederſi con gittare un ſemplice ſguardo ſulla detta carta da lui preſentata negli atti.

Egli nondimeno in quell'ammaſſo d'erudizioni, che fa veramente piacere a leggerſi, dice che Baja, cui era annеſſo Bacoli, dovea avere un territorio ſeparato da Pozzuoli, e da Miſeno, e da Cuma, *per dar da vivere alli ſuoi abitanti, e per ſervire alle delizie de' Principi, e de' Signori Romani* (pag. 36.) Potente dimoſtrazione! cui uopo è arrenderſi; perchè ſe foſſe ſtata per ſorte annеſſa o a Pozzuoli, o a Cuma, o a Miſeno non avrebbe avuto da vivere, nè da ſervire alle delizie de' Romani. Ma ſi domanda: Ebbe mai Baja un Veſcovo a parte, o no? Se l'ebbe: dica, quando queſta Dioceſi fu unita alla Sede di Pozzuoli; ſe non l'ebbe, dica prima, a quali delle tre limitrofe Dioceſi ſi appartenne da principio; giacchè, come abbiam detto, da molti fondatamente ſi ſtima, che da prima apparteneſſe a Cuma, come nel temporale, così nello Spirituale.

Finalmente dice: „ Molto pochi, e quaſi tutti queſti pochi „ degli anni a noi più proſſimi, *lite pendente*, ſi dicono *abitanti del Monte*. „ Si riſponde: che la differenza è nata ſola dal formolario diverſo, che han tenuto i diverſi Parrochi, o gli Economi, che han regiſtrato le partite. Del reſto il Veſcovo di Pozzuoli ſi dolſe al Trono la prima volta nel 1802, come coſta dagli atti. Si vegga dunque, ſe ſia vero quel, che aſſeriſce l'Avvocato, che tali atti ſien fatti ſolo *lite pendente*.

Pag. 88. §. II. Qui con ſomma franchezza ſi qualifica di *cartola* del Veſcovo di Pozzuoli la copia del decreto originale della fondazione della Parocchia; il di cui proceſſo originale egli ben ſa, che ſi preſentò la prima volta, quando ſi credette non eſſervi neceſſità, che foſſero bolla-

te

re le carte, e perciò si presentarono in fascio. Ma a queste sole non si risponde.

Pag. 89. Alla difficoltà poi, che non sia nominato nel decreto il Monte di Procida, e non possa esser incluso nella distanza di 4. miglia circa, si risponde, che i luoghi cennati nel decreto in quelle parole *ab Arcu felice, & ultra* comprendono appunto tutto il terreno, ch'è di là fino al mare. Lo che non si argomenta, ma si dimostra col processo originale alla mano, dove nell'istrumento di cessione fatto dal Parroco di S. Maria delle Grazie, che rilasciava parte del suo territorio per l'erezione della nuova Parocchia, si descrivono nominatamente i luoghi del suo distretto, ch'egli intendea cedere, cioè: *Starria D. Petri de Toledo = Lacu Averni = Arcu Felice = Sudatoriis, seu Stufis = Campaneis Bajæ, & Baculi = Monte Miseni = Mare Mortuo = Monte Cuma = Lacis Fusarii, & Liculæ usque ad Columellam, & Turrim Divi Severini = Monte Procidæ = Turri Gavetæ, omnibusque aliis domibus, Turribus, Massariis ecc.* Quindi avendo il Vescovo riguardo a tal istrumento, cui è alligato il decreto, disse: *ab Arcu Felice, & ultra, a stufis, seu sudatoriis & ultra, excepta tamen Starria D. Petri Tolet.*

Ma si dirà, perchè non si è presentato oggi tutto l'intero processo? Si risponde: Per risparmio di carta, atteso che si era presentato un decreto della S. Congregazione, fatto appunto contro le pretensioni del Parroco di Procida riguardo ai suoi figliani *colentes territoria Montis Procidæ*. Onde ogni cieco potea vedere, che fin da principio fu incluso ne' confini della nuova Parrocchia il detto Monte.

Pag. 49. §. III. Or chi si avrebbe aspettato, che si fosse rivocata in dubbio tal sentenza della S. Congregazione con tanta franchezza? Osserveranno i Giudici l'original decreto, che presenterà unitamente con i *Sommarj* di dritto, e di fatto post'in istampa nell'anno 1701 quando si trattò tal causa in Roma; nè solo quelli a pro della Curia di Pozzuoli, ma ben anche quelli contro la medesima, ed a pro della Curia di Napoli; affinchè si vegga, se mai un secolo in dietro si sognò la Curia di Napoli di affacciare ve-

verso titolo di giuridizione ſul Monte di Procida, o ſopr' altra parte delle antiche Dioceſi di Miſeno, e di Cuma; e ſe fia da ſoffrirſi l'odierno Contradittore.

Pag. 96. §. IV. Contra l'addottta deciſione della S. Congregazione del Concilio, che, come dichiarò il Veſcovo di Pozzuoli, in ſeguito di una cauſa formale agitata in Roma nell'anno 1779 deciſe, che ſi ſeparaſſero due Conjugati *della terra di Procida*, che la Curia di Napoli pretendea eſſer ſuoi ſudditi, ed erano ſtati ſpoſati dal Parroco di Procida, non oſtante, che i medeſimi foſſero *della Villa di Bacoli*, cioè ivi domiciliati, egli ſe n'eſce pel rotto della cuffia, dicendo, *Bacoli, e Miſeno ſon due luoghi diverſi, e quindi l'eſempio è fuor di caſo.* Ma nel linguaggio almeno de' Veſcovi di Pozzuoli, *territorio di Bacoli* ſi chiama tutto il diſtretto di quella Parocchia, nel quale vien incluſo il Monte di Procida.

Pag. 98. §. V. A quest'ultimo paragrafo, nel quale ſi qualificano per *bagattelle* i proceſſi eſiſtent' in Curia, le licenze date di continuo fino all'anno corrente a richieſta de' Preti Procidani, o dei Governadori di quella Chieſa detta di S. Maria dell'Aſſunta ſul Monte, i conti reſi in Curia, e fin le viſite Paſtorali, non vi è pazienza, che baſti. Diremo ſolo, che i memoriali di licenze per iſtile di quella Curia ſi decretano, e ſi laſciano colà, ed i ſupplicanti ne ricevono copia firmata dal Cancelliere. Diremo, che i Conti dell'Amminiſtratore D. Michele Porta furono chiamat' in Curia ad iſtanza del Promotor Fiſcale di quella Curia, come dal proceſſo: che ai detti Conti vi è la decretazione firmata originalmente da Monſignor Roſa allora Veſcovo, e la liberatoria: che dopo i conti di 4. anni, vi ſono altri ſei anni di conti, cioè fino all'anno 1779. ai quali vi ſono le liberatorie fatte a tempo del ſucceſſore Monſignor Dandolfi: finalmente, che i conti originali per ordinario rimangono in Curia, e quindi vé ne ſono di tutte le Chieſe Laicali della Dioceſi.

Diremo finalmente per riſpondere alle ciarle ſcritte nella pag. 100. e ſeguenti, che dietro l'iſtanza *di alcuni particolari abitanti nel Monte di Procida* nel proceſſo vi è la for-

formal procura preſentata: poi ſieguono gli atti dell' informazione: quindi vi ſono i ricorſi del Parroco D. Gioſafatte di Meo, il qual' eſſendo uno di que' Parrochi, che amano più i dritti di ſtola, che il bene delle anime loro commeſſe, vedendo, che il Veſcovo Dandolfi inclinava a concedere agli abitanti del Monte quelle conſolazioni ſpirituali, che richiedevano; non ebbe difficoltà di ricorrere contro il proprio Veſcovo tanto in Delegazione, che preſſo il R. Trono. Ma finalmente a relazione del Veſcovo venne la ſeguente riſoluzione a 19. Decembre 1778 per la Real Segreteria di Eccleſiaſtico ne' ſeguenti termini:

„ Per le controverſie inſorte tra D. Gioſafatte di Meo Par-
„ roco della Chieſa di S. Anna della Villa di Bacoli, e
„ D. Michele Porta Rettore della Chieſa rurale di S. Ma-
„ ria del Monte di Terraferma, ha S. M. riſoluto, e mi
„ ha comandato di dire a V. S. che nel R. nome faccia
„ ſentire a coteſto Veſcovo di eſſer la M. S. rimaſta nell'
„ intelligenza con approvazione del ſuo prudente zelo: e
„ che provvedendo, che i dritti Parrocchiali rimangano il-
„ leſi, e che non ſi faccia novità pregiudiziale, e reſtrit-
„ tiva dell' autorità Parrocchiale per via di fatto, e ſenza
„ Real intelligenza, e permeſſo; così col medeſimo zelo
„ eſſo Veſcovo ordini al Parroco tanto l' adempimento de'
„ doveri, ai quali l' obbliga la cura delle anime, quanto
„ l' aſtenerſi d' impedire al Rettore della Chieſa di Terrafer-
„ ma la celebrazione delle ſagre funzioni, e delle feſte,
„ che occorrono, e l' eſercizio di quelle facoltà da eſſo
„ Veſcovo, e dal ſuo Antecceſſore accordategli, ritenendo-
„ ſi ne' termini preſcrittigli ſenz' alterazione ed eccesſo;
„ nella intelligenza bensì, che ſiccome non gli ſi divieta
„ ricevere le ſpontanee offerte, che fanno i fedeli alla
„ Chieſa, così non debba mandare in giro queſtuando,
„ ſe non ottenga ſpeciale Real permeſſo.

„ Comanda finalmente il Re, che V. S. faccia ſentire queſta
„ Sovrana determinazione anche agli Amminiſtratori di co-
„ deſta Città, al Parroco di Meo, al Rettore Porta, ed

„ a tutti coloro, a' quali occorra, perchè ne rimangano in-
„ teſi, e le diano la debita oſſervanza. Di Napoli a 19.
„ di Decembre 1778. = Carlo de Marco = Sig. Gover-
„ natore di Pozzuoli.

In ſeguito di tal Sovrana determinazione fu accordato dal Veſcovo, quanto domandavano gli abitanti del Monte. Laonde oggi in quella Chieſa ſi tiene il Santiſſimo, ſi celebrano le funzioni di Settimana Santa, e ſi fa l'eſpoſizione in varie occorrenze, pervia però la licenza, che ſi domanda volta per volta, e ſi concede coll'intelligenza del Parroco di Bacoli.

Or ſi confronti quel, che ha ſcritto l'Avvocato ad iſtigazione del Parroco, e ſe ne formi il giudizio.

BREVI RISPOSTE ALLA II. PARTE.

Pag. 101. Cap. I. „ LA Chieſa di Napoli è aſſiſtita da
„ giuſto titolo nel poſſeſſo della
„ Giuriſdizione di Quarto. „

Si è affaticato l'Avvocato a compilare molte erudizioni per *dimoſtrare, che il territorio di Quarto apparteneva all'antica Cuma*. Potea diſpenſarſene: primamente perchè noi inchiniamo a creder lo ſteſſo: ſecondariamente, perchè niente giova, anzi nuoce alla ſua cauſa.

Il Veſcovo di Pozzuoli ignora il vero principio del ſuo poſſeſſo ſulla Chieſa, e territorio di Quarto: è pienamente convinto da' fatti, e da ſcritture, che ſia per lo meno di cinque ſecoli e mezzo: niente ſi è oppoſto mai, per cui poſſa ſoſpettare, che il principio ne ſia ſtato vizioſo: ha per ſe due giudicati: dunque crede in coſcienza eſſer obbligato a mantenerſi nel detto poſſeſſo. Quindi è ricorſo al Principe ſecolare non per altr'oggetto, ſe non per eſſer mantenuto nel medeſimo poſſeſſo. Il dirſi ora, che il territorio di Quarto apparteneva all'antica Cuma, e che la Chieſa della diſtrutta Cuma fu una volta unita a quella di Napoli, niente può nuocergli; perchè niun ſa, che coſa abbia potuto farſi nell'oſcurità del ſecolo XII. Quello, ch'

è più

è più probabile a crederſi ſi è, che vi ſia paſſata convenzione tra l'Arciveſcovo di Napoli, e'l Veſcovo di Pozzuoli mediante la quale fu a queſti ceduto il territorio della diſtrutta Cuma; ed è da crederſi, che non vi ſia mancata l'approvazione del Pontefice. Poichè ſi vede, che pochi anni dopo la diſtruzione di detta Città, che avvenne nel 1207, cioè nel 1343 Pietro Veſcovo di Pozzuoli conſegrò la Chieſa di S. Maria Libera a ſcandalis alla preſenza dell'Arciveſcovo di Napoli, e la chiamò *noſtræ Diœceſis*. (Riſponderemo più ſotto all'inette objezioni, che ſi ſon fatte a tal monumento).

Si vede inoltre, che il Veſcovo di Pozzuoli ha eſercitato, ed eſercita tuttavia pacificamente la giurisdizione ſopra tutto il reſtante del territorio Cumano. Imperocchè il Monte di Cuma, ove ſono i ruderi di quella nobil Città, con tutto il ſuo circondario ſon poſti oggi ſenza veruna contradizione dentro i limiti del territorio così Civile, che Eccleſiaſtico di Pozzuoli. Dunque, ſe Quarto appartenne a quel territorio, per queſto ſteſſo dev'eſſer oggi ſoggetto al Veſcovo di Pozzuoli. Ed ecco, come alla Curia di Napoli nuoce, non giovà queſta fatiga del ſuo Avvocato.

Pag. 127. Cap. II. „ La Chieſa di Napoli è nel poſſeſſo im„ memorabile della Giurisdizione Eccleſiaſtica ſulla Chieſa, „ e territorio di Quarto „.

Dopo che il Veſcovo di Pozzuoli ha dimoſtrato, che il ſuo poſſeſſo per lo meno comincia dal 1243, l'Avvocato crede dimoſtrare il poſſeſſo dell'Arciveſcovo di Napoli IMMEMORABILE cominciando dal 1618, cioè quattro ſecoli dopo. Ma qual'è queſto primo atto di poſſeſſo? E per l'appunto, che volendo ritornarſene in Napoli i Viſitatori di quella Curia dopo la S. Viſita fatta nel caſal di Marano, *fuit eis dictum in dicto CASALI MARANI habitare quoſdam Fratres ordinis Heremitarum in quadam Cappella*. Si è riſpoſto, che il *Caſal di Marano* non è *Quarto*: che *quædam Cappella* non può eſſer la Chieſa di S. Maria Libera a Scandalis: e finalmente, che il Convento de' Coloritani non eſiſteva in quell'epoca, ma fu fondato nove anni dopo

Ed egli risponde, che doveano essere per forza i Coloritani di Quarto, 1. *perchè li chiama Romiti, e questi non vivono mai nell' abitato*. Non sa egli dunque, che tutti gli Agostiniani, oggi abitanti nelle Città, si chiamano *Romiti*. 2. *perchè il Convento degli Agostiniani di Marano non ha epoca più antica del* 1633. Ma chi gli ha detto, ch' erano in quel Covento? Da noi si è scritto: *Si vede chiaro, che i detti Frati in qualche Cappella di quel Casale si erano annidati, e probabilmente in quella stessa di S. Maria in Vallesano, nella quale ottener dipoi rimanere per vie legittime*. Che pazienza!

Pag. 130. „ Nel 1645 dal Cardinal Filomarino, tra le al-
„ tre Chiese visitate nel tenimento di Marano, fu visitato
„ anche il Convento di S. Maria di Quarto cet. „

Dunque a tal segno di libertà giugne l'Avvocato, che arriva ad alterare un documento prodotto da lui stesso? Il Cancelliere dice: Nel libro delle Visite della Diocesi del-
„ la b. m. del Cardinal Filomarino dell'anno 1645, nel-
„ la nota delle Chiese, e Cappelle pubbliche, e Conventi
„ de' Frati, che sono nel Casale di Marano, e suoi con-
„ fini, nella fine di detta *nota* vi sta descritto: „ *Il Convento di S. Maria di Quarto, alias delli Scandali con li Frati Eremitani di S. Agostino, detti di S. Maria de' Coloriti di Calabria*. E si ardisce dire: *fu visitato il Convento?* E non sa egli, che le visite sono scritte in latino? Dunque perchè al Parroco gli venne in testa di dare *in nota* tal Convento, per la ragione, che due anni prima la Camera avea deciso, che il territorio Civile di Pozzuoli non si estendea fino a Quarto, e gli mosse il prurito di affacciarvi delle pretensioni, si chiamerà questa *nota*, una *Visita* formale, per dichiararla un atto possessivo della Curia di Napoli?

Ma questo Parroco dandosi l'accetta fra i piedi diede un' altra nota, che non so, come si accordasse colla prima. *Si dà anche in nota, come in detto territorio di Quarto vi è una Chiesa Beneficiale, detta S. Maria di Quarto, e sta nel-*

li

li confini di detta Parrocchia di Marano. E detto beneficio si conferisce dal Vescovo di Pozzuoli, dove adesso vi sono certi PP. di S. Agostino di S. Maria Colleretti, fondati dallo stesso Vescovo. Tal documento non avea creduto a proposito di far estrarre il buon Avvocato. Avendolo fatto estrarre il Vescovo di Pozzuoli, ecco, come graziosamente risponde: *Che si vuol ritrarre da questa particola, io non l'intendo.* Buon pro gli faccia. *La provvista forse di un beneficio esistente in quella Chiesa, conferito dal Vescovo di Pozzuoli? Al più, al più darà un dritto di Padronato sulla Cappellania, ma non già quello della Giurisdizione sulla Chiesa. La fondazione de' PP. Coloritani attribuita al Vescovo di Pozzuoli? Anche i Monarchi, anche li Baroni, e li Particolari, e spesso anche le donne fondarono le Comunità Religiose. N'ebbe forse perciò la Giurisdizione Ecclesiastica?* Che aureo pezzo! Toccherà a' Giudici di pesarlo.

Intanto noi domandiamo: se si concede, che il Vescovo di Pozzuoli avea per lo meno un dritto di Padronato (sebbene la carta lo dichiari *Collatore*, ciò che non intende l'Avvocato): se il Vescovo di Pozzuoli era a guisa di un *Monarca fondatore*, e per conseguenza *patrono* di quel Convento; come và, che la Curia di Napoli si vanta di aver ella provveduto due volte tal beneficio (1), e di aver ella riconceſſo ai Frati Coloritani lo stesso Convento, costandole del suo primo Fondatore? Si vanta dunque di manifeste usurpazioni, e le vuol qualificare per atti di legittimo possesso.

Pag. 131. „ Nella visita del 1675 del Cardinal Caracciolo „ si fa *menzione* anche di questa Chiesa nel territorio di „ Marano in questi termini: „ *Vi è ancora la Chiesa di S. Maria delli Scandali ... dove si celebra ogni giorno per comodità de' Massari, e garzoni.* La *menzione* gli basta per chiamarla Visita, ed atto possessivo; e chiama *soperchieria* con

(1) Vedi il voto del Canonico Autellis.

contro il ſenſo comune quella dell' Avvocato di Pozzuoli, che ha negato eſſer queſta una Viſita. Se i Giudici ſe ne perſuaderanno, buon per lui.

Pag. 132. „ Per non far volume ſi erano da me omeſſe due „ altre Viſite, cioè quelle del 1692, e l'altra del 1698; „ Ma l'Avvocato della Curia di Pozzuoli le ha volute „ negli atti, ed io gli ſon grato.„ Che amor di riſparmio di queſt'Avvocato! Le *note* eſibite nelle Viſite, le ha eſtratte per chiamarle *Viſite*: le vere Viſite le omette per non far volume.

„ Nella prima di dette Viſite del 1692 ſi dice *la Chieſa* „ *Beneficiata*, e ſi ſoggiugne, *che il Rettore era un tal* „ *D. Giuſeppe Morelli*. Nella ſeconda del 1698 vi è un „ decreto, col quale ſi riſerbò l'Arciveſcovo di Napoli le „ provvidenze di rimuovere due lapidi fatte mettere in „ quella Chieſa dalla Curia di Pozzuoli, per dirla di Giu- „ riſdizione Pozzuolana„. Lode a Dio, ch' egli non niega quello, che dicono le due Viſite. Vediamo or la riſpoſta ſuccinta, e fugoſa. „ Per la qualità beneficiale mi „ rimetto a ciò, che diſſi innanzi; e per la rimozione „ delle due lapidi, usò l'Arciveſcovo di Napoli del ſuo „ dritto, nè la Curia di Pozzuoli ſi oppoſe, o ſi riſentì.„ Non ſembra vero, che tali parole ſian dette da ſenno.

Ha conceduto prima, che il Veſcovo di Pozzuoli potea avere un *Diritto di padronato sulla Cappellania*, ma non lo vuol *Collatore*. Dunque il Collatore a preſentazione del Veſcovo dovea eſſere ſtato l'Arciveſcovo, nel cui territorio era la Chieſa. Ma l' Arcivescovo ignorò anche il nome del Beneficiato; giacchè queſti col nome di Giovanni Morelli ricorſe a Roma, e diſſe di poſſedere il beneficio di S. Maria de Scandalis *in Dioceſi di Pozzuoli* per domandar la conferma di una cenſuazione da lui fatta. In Roma ſi commiſe al Veſcovo di Pozzuoli: e queſti diede la chieſta conferma, come ſi è documentato. Dunque la Curia di Napoli non avea ella iſtituito queſto Rettore:

fe-

fece la viſita, ed il Rettore della Chieſa non ſi preſentò, nè i Viſitatori curarono di citarlo, ſenza riflettere, che queſto potea eſſere un intruſo dal Veſcovo di Pozzuoli, ſtante molti anni prima era cominciata la lite, ed aveano ancora ſotto gli occhi le iſcrizioni, che aſſerivano eſſer quella Chieſa di giurisdizione del Veſcovo di Pozzuoli. Dunque quella Viſita non fu altro, che il primo colpo di mano, che fece la Curia di Napoli, attentando all' immemorabile giurisdizione del Veſcovo di Pozzuoli.

M'appena ſcorrono cinque anni, e ſi fa in quella Chieſa un altra Viſita: ſi oſſervano due lapidi *cum inſcriptionibus dictantibus Eccleſiam ipſam eſſe ſub poteſtate, & juriſdictione Epiſcopi Puteolani, ideoque reſervavit ſibi proviſionem faciendam ſuper eorum remotionem.* L'Avvocato dice *eſſer due lapidi fatte mettere dalla Curia di Pozzuoli per dirla di Giuriſdizione Pozzuolana.* Niun dubita, che l'abbia fatte mettere la Curia di Pozzuoli: Ma egli vuol dire, che furon poſte di ſoppiatto, *e clandeſtinamente appiccate alle mura*, come ſi ſpiega a pag. 197. Or ſi domanda, come potea avvenire, che in una Chieſa di poſſeſſo immemorabile dell' Arcivescovo di Napoli, e per conſeguenza, che dovea ſempre aver un Rettore, un Cappellano, un Eremita, o almeno Maeſtri Laici di dipendenza di quella Curia, aveſſe potuto il Veſcovo di Pozzuoli far *appiccare clandeſtinamente* due lapidi, delle quali *primus & MAGNUS extabat prope altare S. Mariæ de Monte Carmelo*, e l'ſecondo *ſupra ianuam de foris* (ſono parole della Viſita dell' Arcivescovo di Napoli) ſenza che ne giungeſſe notizia alla Curia dell' Ordinario? Queſta Curia di Pozzuoli fa de' grandi miracoli!

Inoltre che coſa dicea l' iſcrizione ſulla porta? *Eccleſia S. Mariæ de Scandalis Diœceſis Puteolorum conceſſa ab Illuſtriſſimo, & Reverendiſſimo Domino Archiepiſcopo Galatino Epiſcopo Puteolano Fratribus Ordinis Heremitarum Sancti Auguſtini Congregationis Sanctæ Mariæ De Colorito de Obſervantia Anno Domini MDCXXVII.* Or queſta

ſta iſcrizione atteſtava un fatto, che neppur l' Avvocato può mettere in dubbio, perchè confeſſato ſpontaneamente dal Parroco di Marano nella Viſita del 1645. Dunque qual dritto potea avere l' Arciveſcovo di Napoli di togliere un monumento, che atteſtava una fondazione fatta da un Veſcovo ſuo ſuffraganeo? Dippiù, quand' osò la Curia di Napoli di fare tal attentato? Dopo un giudicato in contrario. Ma queſto giudicato ſi niega con fronte imperterrita. Concediamo per un momento non eſſervi ſtato. Almeno non potraſſi negare di eſſers' introdotto un litigio in Roma, giacchè vi ſon tante carte originali dell' attitazione di tal lite. Dunque *lite pendente* avea dritto l' Arciveſcovo di Napoli di toglier dalla Chieſa ſimili monumenti riguardantino la giurisdizione del Veſcovo collitigante? *Crimine ab uno diſce omnes*. Dunque (poſto da parte il giudicato.) un poſſeſſo, che certamente non comincia prima del 1692, e comincia con queſti atti d' irruenza, calpeſtando ogni ſorte di dritto, qualunque foſſe del Veſcovo di Pozzuoli, potrà mai ſoſtenerſi come legittimo, e pacifico?

Ma ripiglia l' Avvocato, *la Curia di Pozzuoli non ſi oppoſe, nè ſi riſentì*. Se queſto non è un tradir la verità, qual mai ſarà? Nella noſtra brieve ſcrittura pag. 13. abbiamo notato, che non mancò la Curia di Pozzuoli di ricorrere per tale attentato, e di far inquirere criminalmente; e ſi ſono eſibiti due atti pubblici fatti in occaſione per provare il delitto, dai quali ciò coſta.

Pag. 133. Di quì per otto pagine di ſeguito ſi diffonde l'Avvocato a narrare la conceſſione del Convento di Quarto, fatta dalla Curia di Napoli ai Frati Coloritani ad iſtanza dell' Univerſità di Marano nel 1704. Tempo perduto! Perchè queſto attentato, fatto colla ſcienza certa, che il Convento era di dritto del Veſcovo di Pozzuoli, almeno come Fondatore di quel Convento, non è ſtato da noi negato. Abbiam negato ſolo, che il medeſimo fu abbandonato a tempo della peſte, come allora ſi aſſerì, per co-

vrire

vrire l'altro attentato, di rimettere un Conventino già ſuppreſſo coll'autorità Pontificia nell'an. 1653. E giacchè ſi è avuta la temerità di negare a pag. ... tal fatto, e chiamar falſo il documento preſentato, farem' oſſervare ai Giudici il proceſſo originale di tal ſuppreſſione, ove ſono le carte tutte originali di Roma.

Quindi nella pag. 135 fa pompa di una fede di un Parroco di Marano del 1681, nella quale dice, aver egli amminiſtrato i Sagramenti della Confeſſione, e Comunione *ad ultimum viatici*, ed oglio Santo agl' Infermi, nel territorio di Quarto, ed aver celebrato, e fatto funerali nella Chieſa di S. Maria di Quarto, cet. Vuole dunque che noi preſtiamo fede a queſta fede. Ma ſe noi ne avéſſimo preſentata un'altra del Parroco di Pianura Claudio Caſtaldo, che nel 1661 teſtificò di aver egli eſercitato tutti gli atti Parrocchiali nella ſteſſa Chieſa, e di eſſer andato in compagnia di altro Sacerdote, che anche ne fa fede, per le campagne di Quarto, benedicendo le caſe in ogni anno, ed anche in Proceſſione a quella ſteſſa Chieſa, che direbbe l'Avvocato? *Carteccie del Veſcovo di Pozzuoli: fede di una delle parti litiganti*. Però ci ſiamo aſtenuti di produrla, quantunque foſſe nel proceſſo prima da noi eſibito. Dunque ſi aſpetti da noi la ſteſſa riſpoſta. Intanto gli domandiamo: Se nel 1681 pacifico era il poſſeſſo della Curia di Napoli, e del Parroco di Marano; a che uopo ſervivano tali fedi?

Pag. 139. Fa pompa della Viſita del Cardinale Spinelli ſenza darſi carico del lungo comento, che alla medeſima abbiam fatto. Poi conchiude: „ Ho laſciati, per non sbrigar car„ ta, moltiſſimi altri documenti analoghi, cioè i conti „ degli Amminiſtratori... e la collazione del Beneficio.. „ Eſſendo queſti documenti citati tutti, e contenuti nell' „ *aureo Voto* del Canonico de Autellis preſentato dalla Cu„ ria di Pozzuoli, era ſuperfluo incaricarmene. „ Si ricordi di queſte parole, perchè più appreſſo ne diſcorreremo.

Pag. 140. Poi ſoggiunge pieno di confidenza: „ Qual uopo vi „ era

„ ora di altri documenti, se li due atti principali della „ Ecclesiastica Giurisdizione, cioè il S. Battesimo, ed il „ Matrimonj si sono in *Quarto* esercitati da tempo im- „ memorabile dai Parrochi di Marano, sotto gli auspicj della Curia di Napoli?

Pel Battesimo veramente non ha prodotto alcun documento; onde potremmo negarlo. Ma noi crediamo bene, che i Maranesi, i quali oltre la casa rustica nel piano di Quarto, hanno la loro casa in Marano, ove restano le loro mogli prossime al parto, abbiano battezzati i loro figli in Marano. Ma il Canonista di tai battesimi fatt' in Marano non può far capitale alcuno, del pari che de' matrimonj, di cui ha dato nota il Parroco; giacchè a detto di lui *i connotati tutti hanno testamenti in Marano, ed ivi in ogni occorrenza si portano*. Quì il Giureconsulto si affibbia la giornea, e c' insegna con Ulpiano, che *abitante, e domiciliante* si dice, ove *più lungamente dimora nell' anno*: nè lascia di citar *Modestino*, *Diocleziano*, e *Massimiano*. Ma deve sapere nel caso presente, che i Maranesi per l' ordinario abitano in *Quarto*, per quanto è necessario per la coltura de' loro terreni, e per quanto l'aria lo permette. Quindi nell' inverno vanno in Marano almeno in tutte le feste; nella state vi tornano tutte le sere, del pari che fanno i Pozzolani nelle loro campagne. Ora per questi, sebbene, fatto il computo de' giorni in un anno, sono più quelli, che passano in Quarto; pure non si può dire, che perdano il domicilio di Marano, perchè restano fuori per mero accidente, e contro lor voglia, e sarebbe una soperchieria a volergli costringere a celebrare i loro matrimonj innanzi al Parroco di Quarto, dalla quale soperchieria abborrisce la Curia di Pozzuoli; Quelli poi, che fissano il loro domicilio in Quarto, in modo che non vanno a dimorare in Marano, che per qualche accidente, debbono riputarsi, come domicilianti in Quarto, e non potranno mai legittimamente contrarre innanzi al Parroco di origine. Se il Parroco dunque ha celebrati questi matrimonj, buon pro gli faccia: avrà fatto tanti atti nulli; giacchè per questi non ha mai il Vescovo di Poz-

zuo-

zuoli prestato il consenso, come lo prestò pel Sagramento della Confessione a tenore della facoltà da lui chiestagli con formale istanza. E' vero, che il Parroco presente ha attentato di far lo stesso sopra persone Maranesi di origine fissamente domiciliate in luogo della Diocesi di Pozzuoli anche non controverso. Ma tali attentati meritano solo punizione.

Come finalmente debbano interpetrarsi quelle parole: *di quelli, che in niun tempo abitano in Marano, non ve ne sono*, se lo vegga col Parroco.

Certament' è strano, che il territorio di Quarto abbia il privilegio sopra questa terra unico, e solo, che ivi non possa venire ad abitare un uomo, che non dimori almeno di rado in Marano. Ma tanto meglio per noi.

Pag. 146. Cap. III. „ Riflessioni sulle carte presentate dalla „ Curia di Pozzuoli. „

Le insultanti maniere, di cui è pieno zeppo questo Capo III: rivolto tutto a seccamente negare quanto non giov' alla sua causa, non meritano risposta di parole. Ei si protesta non *intendere di mancare al Vescovo degnissimo di Pozzuoli di quel riguardo, che per tutt' i lati è in dritto di esiggere. Le carte presentate*, ei dice, *non son opera sua, ma un ammasso indigesto di carte antiche inzeppate ne' Volumi della Curia ne' tempi da noi lontani dai Preti, dagli Attuanti Ecclesiastici, e da' Vicarj naturali Pozzuolani. Ei le ha trovate, e se n'è servito in buona fede*. Or sappia, che il Vescovo di Pozzuoli è noto al Mondo letterario appunto, perchè sa leggere, e pelare le carte sì antiche, che nuove; e ciò gli basti. Intanto noi lasciando stare tutto ciò, che ributta gli uomini di senno, faremo poche offervazioni.

Pag. 147. Gli fa poco peso una lapide antichissima sommamente pregievole, che ci ha lasciat' i nomi di molti Vescovi, i quali mancano ne' fasti delle loro Chiese particolari. Comincia dal dire, che *sia sospetta* l'estratta; perchè fatta da un *Prete Pozzolano chiamato Francesco d'Isanto attuario della Curia di Pozzuoli*; e perchè *non si dice per at-*

ordine di chi, e per quale oggetto; e perchè non presentata in qualche processo controverso, ma bensì in un zibaldone di carte relative alla Giurisdizione di Pozzuoli. Quindi conchiude: *Se la estratta fu posteriore allo svellimento della pietra, è falsa, e se fu anteriore, è priva di oggetto*: Ma s'egli avesse letta bene l'estratta dell'odierno Cancelliere, non avrobbe detto tante filastrocche. Il Cancelliere ha scritto così *Extracta est ex alia quæ exstat in processu originali, cui titulus*: Puteolana *Jurisdictionis in Ecclesia Divæ Mariæ de Scandalis*. Per poco, ch'egli fosse stato pratico di queste materie, avrebbe tosto capito, che quello appunto è il processo compilato, quando si attitò la causa in Roma nel 1658, al qual processo, secondo lo stile de' Curiali Romani, si appiccò la rubrica *Puteolana* (non *Puteolanæ*, com'egli ha letto) *Jurisdictionis*, cioè *Causa Puteolana*. E così avrebbe tosto capito, come, perchè, per ordine di chi, ed in qual tempo fu estratta, cioè, quando la lapide era bella ed esistente a veduta di ogni uno.

Passiam' ora alle sue riflessioni diplomatiche. *La lapide dice, che quella Chiesa fu eretta dalle limosine de' fedeli, a promuovere le quali eran state accordate le indulgenze!* Per vedere quanto sia bella questa spiegazione: ecco l'originale latino: *omnibus, qui ad dictam Ecclesiam manum porrexerint largitatis in DIE DEDICATIONIS ACCEDENTIBUS, videlicet a Kalendis Maji usque ad festum S. Angeli annum unum, & quadraginta dies criminalium... pœnam in Domino relaxamus*. E' ciò credibile? Senza conoscere, che quel *porrexerint* qui è futuro, si sogna che la Chiesa era stata edificata a forza di limosine, quindi bisogna, che abbia capito, che a quelli che aveano fatta la limosina, si dava in perpetuo l'indulgenza in ogni anno per un numero determinato di molti giorni. E però avendo appreso dalla visita di Monsignor Vairo, che quella Chiesa era stata edificata da un Re, ed una Regina, conchiude nella:

la pag. 151 : *Queſta ſtoria narrata nella viſita di M. Vairo non manda in aria tutta la preteſa lapide ?* Si certamente.

Fa ancora un'altra critica oſſervazione. Udiamola. Porta la lapide queſta data: *Milleſimo Quadrageſimo tertio*. Ma ella finiſce...colla firma dell'Arciveſcovo di Napoli: *Nos Petrus humilis Neapolitanus Archiepiſcopus firmavimus indulgentias a nobis, & ab omnibus aliis Epiſcopis factas in Eccleſia Sanctæ Mariæ de Scandalis ad remiſſionem omnium peccatorum. Datum Neapoli die tertia Menſis Junii* 1245. *Se la lapide fu poſta, come diſſi nel* 1243 *come ſi legge in eſſa, che l'Arciveſcovo di Napoli accordò l'indulgenza nel* 1245.? Non par poſſibile, che un uomo parlando da ſenno poſſa dire tali fanfalucche, ſe non foſſe pel gran deſiderio di guadagnar la cauſa. Leggendoſi: *Anno* 1243 *indictione tertia die Dominico viceſimotertio menſis Maji. Nos Petrus Miſeratione Divina humilis Puteolanus Epiſcopus dedicavimus Eccleſiam Sanctæ Mariæ de Scandalis*; chi non avrebbe capito, che queſta è la data della Conſegrazione della Chieſa fatta di Domenica 23. Maggio dell'an. 1243? Ma l'Avvocato crede, che nelle lapidi, egualmente, che nelle lettere, ſi mette in cima la data dell'anno, in cui ſi piantano. Sappia dunque, che la Conſegrazione fu fatta nel citato giorno, meſe, ed anno dal Veſcovo di Pozzuoli, ed allora tanto egli, quanto gli altri Veſcovi preſenti alla Conſegrazione diedero delle indulgenze: e tutto fu fatto coll'approvazione, e conferma dell'Arciveſcovo di Napoli Metropolitano, il quale vi aggiunſe per parte ſua altri 40 giorni d'indulgenza. Quindi vi ſi numerano le indulgenze conceſſe da ciaſcun Veſcovo. E quì finiſce il monumento per la Conſegrazione, e per l'indulgenze. Poi ſi ſoggiugne il decreto di conferma dell'Arciveſcovo già mentovato di tutte le notate indulgenze, il quale porta la data de' 3. Giugno 1245. La lapide dunque non fu poſta nel 1243, ma certamente dopo i 3. Giugno 1245.

Pag.

Pag. 150. Promuove un' altra difficoltà cronologica .. *Pietro di Sorrento fu Arcivescovo di Napoli dal 1217 in poi per molti anni. Nel 1245 vi era subentrato altro Arcivescovo, del quale s' ignora il nome, come lo avverta il Chioccarelli.* Sia così; giacchè per la fretta non abbiamo tempo di consultarlo, e vedere su qual monumento pianti egli quest' epoca del nuovo Arcivescovo. Forse in sette mesi, quanti ne corrono dai 3 di Giugno fino alla fine dell' anno, non potea morir Pietro di Sorrento, ed eliggers' il Successore?

Nella stessa pagina dice, che questa iscrizione *è smentita da altra carta* da Noi prodotta. *E questa la Visita di M. Vairo del 1601. Si nota in quella Visita la esistenza di una lapide in quella Chiesa palmorum septem in longitudine in latitudine vero palmorum duorum cum dimidio, tota descripta sub anno Domini 1245. sic finit, sic etiam incipit. A buon conto la lapide notata nella Visita già detta cominciava, e finiva coll' anno 1245, quella esibita dalla Curia di Pozzuoli comincia coll' anno 1243, e finisce coll' anno 1245.*

Dato che sia così: questo forse smentisce l' esistenza della lapide, che dicea essere stata la Chiesa consegrata dal Vescovo di Pozzuoli, e posta nella di lui Diocesi? Al più sarà erronea nella data la copia, e dovremo credere più tosto ad un Vescovo visitatore, che ne descrive anche la lunghezza, e la larghezza; ma non sarà certamente falsa l' esistenza della lapide, e 'l contenuto di essa: cosa tanto certa, che vien confessata nelle Visite della Curia di Napoli, e contestata dall' impegno, che la medesima ebbe di toglierla con una violenza. Quando non può negar questi fatti, perchè si lambicca il cervello inutilmente?

Ma neppur la copia è erronea nella data; perchè la Visita dice così: *tota descripta sub anno Domini 1245. sic finit: sic etiam incipit asserendo esse Diœcesis, & Jurisdictionis Episcopatus Puteolani, in qua numerantur indulgentiæ concessæ per Episcopum Puteolanum, & alios Episcopos, & Archiepiscopos &c.* Si sa, che l' appuntatura non è nella lapide. Dunque il Notajo della Visita dopo aver detto, che finisce col

col 1245. (*ſic finit*) ſoggiugne *ſic etiam incipit aſſerendo cet.* lo che non riguarda l'anno, ma il contenuto. L'elegante Avvocato dovrà compatire un infelice Notajo, eſtenſore di quell'atto. Ma ſi ricordi ſempre, che la data di due anni di diverſità niente influiſce alla preſente cauſa, nè vi era alcuna ragione da mutarla per malizia, e ſolo una viſta potea farla variare. Dalle parole poi rapportate capirà, che nella copia oggi prodotta manca un intero rigo *in qua numerantur indulgentiæ conceſſæ per Epiſcopum Puteolanum*. Ed egli potea ben vedere, che la ſintaſſi non reggea ſenza queſte parole intermedie, ed aſtenerſi dal dire queſto bel motto: *era dunque la Chieſa della Giuriſdizione di più Veſcovi, ed Arcivescovi!* No: Perchè le parole come ſtanno, non dicono nè queſto, nè altro. Ci ſiamo troppo dilungati a combattere ſulle prime queſti arzicocoli per atterrare un monumento, di cui ha egli ſteſſo dovuto confeſſar l'eſiſtenza, per moſtrare, di qual calibro ſono le ſue critiche oſſervazioni; non faremo così nel ſeguito. Ma dopo un brieve ſpicilegio delle coſe più claſſiche oſſervabili nella ſua lunga diceria, daremo una riſpoſta generale, ma deciſiva, cui non vi ſarà certamente replica di uomo da ſenno.

Pag. 152. § II. Dice, che la carta prodotta della provviſta del Beneficio di S. Maria di Quarto fatta in Sede vacante nell'anno 1538 è ſuppoſta, perchè l'Ughellio ſcrive, che morto nell'anno 1531 il Veſcovo Simone de Verraculis gli ſucceſſe nell'anno ſteſſo Carlo Borromeo Milaneſe. Dunque la Chieſa nel 1538 non era vacante. Queſto in verità è un argomento, che non pecca in Logica. Ma dev'egli ricordarſi quello, che ha detto dell'Ughellio, che ſcriſſe con documenti raccolti in giro, ſenza diſcernimento; onde gli ha negato la fede anche trattandoſi di un fatto eſiſtente a tempi ſuoi; come dunque vuol ora profittare dell'autorità di quello Scrittore? Certo ſi è, che nell'opera di Ughellio non vi è ſempre quella critica neceſſaria per fiſſare una eſatta cronologia; e noi con queſta carta

ta

ta antica alla mano potremo ſmentirlo. Ma per eſſer liberali, laſciaremo in dubbio il valor di queſta carta, e ſarà finita.

Pag. 155. §. IV. Si era documentato, che M. Caſtaldo nel 1560 conferì il Beneficio di S. Maria di Quarto al Clerico Fabio Baſſo: e che queſto ſteſſo Baſſo nel 1601 nella Viſita fatta della Chieſa da M. Vairo, richieſto eſibì le bolle ſpeditegli da Monſignor Caſtaldo. Quì ripiglia l'Avvocato: *Se la bolla originale era preſſo il Rettore, e la fece oſtenſiva al Veſcovo, come di grazia ſi trova negli atti della Curia? Quanti originali vi erano?* Dunque l'Avvocato crede, che quando ſi conſegna la bolla originalmente al Beneficiato, non rimane la ſteſſa nel Regiſtro della Curia, e perciò truova difficoltà, che il regiſtro della Curia ſi dica *originale*, nell'atto, che ugualmente deve dirſi *originale* la Bolla, che rimane preſſo il Beneficiato. Sebbene nel preſente caſo non ſi dice, ſe Fabio Baſſo eſibì l'originale, o un tranſunto legale.

Pag. 156. §. V. Niente diremo delle coſe, che ha ſcritto, per riſpondere al documento tratto dalla viſita di Monſignor Vairo del 1601, quando, quaſi preſago dell'avvenire, volle con un pubblico atto fiſſare i limiti della ſua Dioceſi da quella parte, i quali eſſendo ad acqua pendente delle coſte di Marano, potea su di eſſi ſuſcitarſi qualche controverſia nell'avvenire. I Veſcovi giudici di tal controverſia ſanno, come, e perchè ſi fanno tali atti nelle viſite Paſtorali. Ma vogliamo solo, che ſi avverta alla licenza di queſto Sig. Avvocato, il quale ſcrive così: *Mentre li Pozzolani Ciceroni, che aſſiſtevano al Veſcovo, ſi dilettavano di ampliar tanto il confine del loro territorio, li Parrochi di Marano amminiſtravano li Sagramenti in Quarto, e'l Veſcovo di Pozzuoli taceva. Ha queſta Viſita l'aria più toſto di una ſcena.* Gli uomini coſtumati non ſcrivono così. Si vegga intanto, ſe mai nel corſo di tutta quella lunga diceria ha recato mai un documento qualunque, anche falſo, che i Parrochi di Marano abbiano oſato in

qu-

quel tempo di entrare in quella Chiesa ad amministrar Sagramenti. Non è egli, che comincia a dimostrare nella pag. 128. il preteso immemorabile possesso della Curia di Napoli dall'anno 1618, con qualificare per atto di Visita pastorale la commessa data al prete Gagliardo d'informarsi, quali fussero i Monaci, che si diceano abitare *in quadam Cappella in Casali Marani*?

Si osservi dippiù la bella interpetrazione. Nelle parole della Visita, da lui recitate si dice *per totas costevias aquæ pendentis Vallis Marani, & per Bellovedere*; ed egli soggiugne: *Se giusta questa Visita, la giurisdizione non oltrepassava Bellovedere . . . . come oggi si vuol falsare fino a Cuma, e a Miseno?* Tanto dunque è dire *per Bellovedere*, che *fino a Bellovedere*? Ma chi non sa, che oggi non solo la Giurisdizione Ecclesiastica, ma ben anche la Civile di Pozzuoli giugne fino a Licola, ov'è situato il termine d'una colonnetta; onde vi resta inclusa Cuma?

Pag. 159. Ora si legga quello, che scrive il nostro Canonista dopo molte belle riflessioni: *Ma la Visita istessa c'istruisce, che il Rettore Basso era un semplice Chierico. Rector est Clericus Fabius Bassus: Come mai un Chierico esser potea Vicario? Il libro delle Antichità Pozzolane ha un dritto Canonico a parte? Chi non sa, che deve il Vicario esser Sacerdote?* Quindi cita in piè di pagina *Cap. VI. Tit. XXV. lib. I. Decret. Gregor. IX. De Officio Vicarii*. E la stessa canzone ripete a *pag.* 163. §. *XI.* Sarebbe comparibile, se non mostrasse tanta presunzione. Per carità dunque gli diciamo, che nel titolo XXVIII. del citato libro delle Decretali, di tutt' altri Vicarj si parla, che de' Vicarj de' Vescovi, cioè de' Vicarj *perpetui* delle Chiese. Consigliandosi con ogn'Istitutista avrebbe trovato, che i Vicarj de' Vescovi, anche Generali possono esser Chierici di prima tonsura, purchè non sieno conjugati, o bigami. Vegga, se vuole, Barbosa *Juris Ecclesiast. Univer. lib. Cap. XV. De Vicario, & Coadjutore Episcopi*.

Avvertiamo quì, che l'Avvocato niente ha ſtimato di riſpondere al documento preſentato *Fol.* 78. eſtratto dalla Viſita dello ſteſſo M. Vairo del 1589, quando il detto Veſcovo trasferì il beneficio ſemplice di S. Soſſio, ſiſtente nel territorio di Quarto, più in là della Chieſa di S. Maria de Scandalis, nella Chieſa dell'Annunciata *extra mœnia* di Pozzuoli, a petizione del Beneficiato Leonardo Bottiglieri, che fu poi Veſcovo di Lettere: fatto, di cui ſi fa parola in altre due Viſite dello ſteſſo Veſcovo: qual beneficio oggi è ſtato annеſſo al Seminario di Pozzuoli, che ne percepiſce annui ducati 20. Come non ſi trattava di bolla o iſtrumenti antichi coll'eſtratta di Franceſco d'Iſanto, ma di Viſite eſiſtenti coll'eſtratta dell'odierno Cancelliere, ha ſtimato di non parlarne affatto.

Pag. 191. Per impugnare l'Avvocato il Mandato Conſervatoriale ſpedito dal Tribunale di A. C. nell'anno 1660. contro l'intrapreſe della Curia di Napoli, che certamente lo ſtrozza, ha detto quello, che ſi era già preveduto, cioè di eſſer falſo, e foggiato. Si è ſcagliato perciò contro di noi, trattandoci da Calunniatori, perchè abbiam detto, che nell'eſſerci ſtati reſtituiti i proceſſi originali, dopo che ſtiedero per molto tempo preſſo de' due Veſcovi arbitri, ſi trovò mancante la carta originale di tal Mandato; quaſi che aveſſimo così voluto intaccare di tal operazione o l'Arcivеſcovo di Napoli, o i due Veſcovi, preſſa de' quali ſi depoſitarono amichevolmente gli atti. Noi ci proteſtiamo, che, comunque la coſa ſia andata, mai ci è paſſato per penſiere di ſoſpettare ſimil coſa delle nominate perſone, maggiori di ogni eccezione. Il Veſcovo di Pozzuoli ſi è ſempre dolſuto de' due Veſcovi, appunto perchè non curarono neppure di dare un occhiata a detti proceſſi. Uno di eſſi certamente non gli vide, un altro Dio ſa, in qual mano gli paſsò, forſe per fargli oſſervare. Certo ſi è, che dopo di aver dato fuori il loro parere, il Veſcovo di Pozzuoli ricuperò dal Veſcovo di Acerra le carte attinenti a Procida, ma dovette ſtentare più di un meſe per ricupera-

re

re i proceſſi attinenti a Quarto, perchè niuno de' due ſapea, dove ſi foſſero. Dunque il ſoſpetto potrebbe cadere ſopra le perſone, che gli ebbero per le mani, che non abbiamo mai curato di ſaper, chi foſſero: molto più, che ogni ricerca ſarebbe riuſcita vana, poſto che ſi erano conſegnati tali proceſſi in amicizia, e ſenza veruna numerazione di fogli.

Per dar qualche riſpoſta poi all'Avvocato, come ſi ritrovaſſe negli atti tal carta originale, quando vi era la copia coll'eſtratta; ſi riſponde, che da principio ſi conſervò l'originale, e ſi poſe la copia negli atti: poi per non diſperderſi il detto originale, ſi alligò nello ſteſſo proceſſo, per conſervarſi tutto unitamente. Se l'Avvocato in vece di perder tempo a dire tali ſole, ſi foſſe trattenuto ad oſſervar le carte, che originalmente da principio ſi erano preſentate, e che ſi ſono ritirate dall'Attuario dopo pubblicata la ſua ſcrittura, avrebbe veduto, che tra i proceſſi preſentati pel Monte di Procida, vi era un proceſſo di un inquiſizione fatta dalla Curia di Pozzuoli contro il Parroco di Poſilipo, accuſato di aver ſedotta la gente di Baiolì, affinchè non pagaſſero la convenuta congrua al nuovo Parroco. Quello ne appellò alla Curia di Napoli, la quale, ſecondo il ſolito, protegendo il Parroco di Poſilipo, prima della ſentenza inibì la Curia di Pozzuoli: queſta ne appellò in Roma, e traſmiſe gli atti allo ſteſſo Tribunale di A.C. Intanto la Curia di Napoli ebbe il coraggio di ſcomunicare il Vicario Generale, e 'l Cancelliere di Pozzuoli. Faitaſi la cauſa nel detto Tribunale di Roma, ſi diè fuori la ſentenza di *bene appellatum & male judicatum*, coll'aſſoluzione della preteſa ſcomunica. Or in tal proceſſo vi è alligata l'original ſentenza in carta pergamena, una copia a penna coll'eſtratta, ed un'altra in ſtampa anche coll'eſtratta. Dunque nell'altro proceſſo potea effervi altrettanto.

Quindi s'è ſtato diſperſo l'originale per diſgrazia; giacchè non

ſappiamo, come ſia avvenuto, baſterà la copia coll'eſtratta. Ella non è di Franceſco d'Iſanto, ma di un pubblico Notajo. Udiamo che riſponde: *l'eſtratta non è legale, Il Notajo dice di aver eſtratto quel decreto* ex quodam inſtrumento de manutenendo. *Io non comprendo, come qui vi entra uno ſtrumento.* Chi non riderebbe? Queſto Avvocato, che ha arricchita la ſua ſcrittura di tante pellegrine notizie, ed è arrivato a farci ſapere in una nota a pag. 46, che *Pontefici anche ſi chiamano i Veſcovi*, e ne adduce l'autorità di S. Gregorio Magno; non ſa, che le ſentenze anche ſono *inſtrumenta litis?* e che le ſentenze di Roma così vengono ſegnate in piedi: *Inſtrumentum ſententiæ?* Potrà ciò apprender oggi dal citato proceſſo contro il Parroco di Poſilipo, ove ſon cucite tre pergamene originali, in due delle quali vi è in piede *Inſtrumentum ſententiæ*, ed in un'altra *Inſtrumentum decreti*. Noi non ſappiamo, ſe il Notajo conoſcea tal vocabolario del Foro Romano, o pure materialmente traſcriſſe; ma certamente dobbiam dire, che fu egli oculato, e fedele, che avendo trovato ſegnato in piè di pagina *Inſtrumentum de manutenendo*, così traſcriſſe. E per queſto ſi dirà, che l'eſtratta non è legale?

Finalmente avendo noi detto nella noſtra brieve ſcrittura, che le ſpeſe di tal lite con appuntamento del Collaterale, a relazione del Regente Galeota nell'anno 1660 furono pagate dall'Economo Regio; chi può leggere ſenza nauſea, quante villanie egli ha ſcritto. Non neghiamo, che per inavvertenza ſcrivemmo 1660, quando la liberazione fu fatta nel 1662. Ma queſta inavvertenza niente pregiudica alla verità della coſa, per eſſer qualificati di *falſarj*. Dal documento ſi rileva chiaramente, che fu attitata quella lite, la quale oggi ſi vuol negare, perchè i proceſſi non ſi ſono rinvenuti in Roma. Al più ſi potrebbe dire, che la lite fu fatta due anni dopo: lo che niente ſuffragherebbe alla Curia di Napoli. Ma ciò in niun conto può dirſi. Poichè dal documento ſi rileva, che la lite era co-

cominciata fino dal tempo, che vivea Monſignor Campagna, e che *nel 1660. fu ordinato dal Regio Collateral Conſiglio, che ſi faceſſero le ſpeſe neceſſarie*. E' vero, che nella ſupplica ſi dice: *Pendendo detta lite ne' Tribunali di Roma, perlocchè biſogna fare molte ſpeſe, che ſpettano al Veſcovo, perciò ſupplica V. E. dar l'ordine all'Economo Regio, che facci le ſudette ſpeſe neceſſarie per la ſudetta lite* Ma chi non vede, che quando ſi fece la ſupplica, le ſpeſe erano già fatte? Si oſſervi la nota delle ſpeſe, e ſi vegga, ſe erano fette, o da farſi: o pure, s' erano fatti tutti gli atti, ſebbene il danaro non foſſe ſtato pagato. Se gli atti non foſſero ſtati fatti, come potea ſaperſi fiſſamente, che le ſpeſe montavano preciſamente a ducati 112., e tarì 4. In fatti ſiegue a dire: *Dippiù vi reſta la ſpeſa da farſi per il Commiſſario, al quale verranno commeſſe le lettere Remiſſoriali .... e non potendoſi ſapere, quanto ſaranno, non ſi può dire con ſicurezza la ſpeſa*. Dunque ogni cieco vedrebbe, che le prime ſpeſe eranſi fatte, ancorchè non foſſero ſtate liberate. Ma in ſoſtanza, potrebbe quì ripigliar l'Avvocato, la lite non era terminata intieramente; giacchè doveano venire ancora quelle tali *lettere Remiſſoriali* da commetterſi per l'eſecuzione ad un Veſcovo. Concediamo di buon grado, che il Vicario Capitolare di Pozzuoli non credea, che la lite poteſſe terminare con un ſolo Monitorio *de manutenendo*: e che la Curia di Napoli così preſto ſi foſſe quietata ſenza gravarſi del decreto. Ma quella più accortamente ſi tacque per mandare la coſa in dimenticanza, e ripigliare in altro tempo le ſue intrapreſe.

Ma non iſtiamo più a perder tempo in ciarle inutili. Veniamo alle ſtrette. L'Avvocato, grazie al Cielo, non ha ſaputo negare, che il Canonico Autellis, Fiſcale della Curia di Napoli, diede fuori il ſuo Voto ſopra queſta controverſia: anzi ha voluto darci ad intendere, che foſſe ſtata a lui rimeſſa, quaſi come ad un arbitro: lo che è falſo; perchè dallo ſteſſo voto ſi rileva, che M. Roſa ſi rimiſe

miſe alla coſcienza dell'Arciveſcovo, e queſti volle ſentire il ſuo Fiſcale. Quindi poi fu rimeſſo il di lui voto al Veſcovo, il quale fece riſpondere egualmente dal Fiſcale della ſua Curia. Intanto egli ha ſcritto così pag. 199. §. XXVI.: *Allora fu, che rimeſſo l'affare al Canonico de Autellis, lo ſteſſo eſaminò le carte a lui preſentate da ambe le parti, diè fuori quell' AUREO VOTO, che la ſteſſa Curia di Pozzuoli ha preſentato, dal quale riſulta limpidiſſimo il dritto della Curia di Napoli.* Se il raziocinio del Canonico de Autellis regga bene, lo vedranno i ſaviſſimi Giudici col loro diſcernimento. Ma con qual coraggio può l'Avvocato chiamare in dubbio que' documenti, che preſentati allora dalla Curia di Pozzuoli, ſi ricevettero, come buoni, e legittimi? Forſe la Curia di Pozzuoli ha oggi dubitato di ciò, che aſſerì nel ſuo Voto il detto Canonico? Non ha Ella avuta per vera la provviſta due volte fatta dall'Arciveſcovo di Napoli del beneficio di S. Maria de Scandalis, ſebbene oggi non ſe ne ſia prodotto veruno documento?

A tutto ciò ſi aggiunga, che queſto Voto del Fiſcale della Curia Arcivescovile fu fatto appena due anni dopo la famoſa viſita del Cardinale Spinelli del 1646, quando i Curiali gli fecero ſcrivere tante coſe contrarie alla verità de' fatti. E' da crederſi, che ſe il Fiſcale aveſſe trovato, che ridire ai documenti eſibiti da Monſignor Roſa, non avrebb' eſpoſto decentemente le difficoltà, che incontrava ne' medeſimi?

Dunque, tolto di mezzo ogni altro documento oggi prodotto, la Curia di Pozzuoli è contenta di ſtare a que' ſoli, che furono ammeſſi dal Canonico Autellis, nell'*aureo Voto*, del pari ch' Ella mena buoni tutti quelli dallo ſteſſo prodotti a favore della Curia di Napoli: e ciò fino all'anno 1748, in cui il detto Canonico ſcriſſe. Vediamo dunque, quali documenti egli ſenza eſitazione ammiſe? Ecco le ſue parole.

„ Pretende l'Illuſtr., e Rever. Monſignor Veſcovo di Pozzuoli
„ D. Nicolò di Roſa zelantiſſimo, & integriſſimo Prelato,
„ che

„ che tal Chiesa, e Beneficio all'ordinaria Giurisdizione
„ di Pozzuoli appartengasi, e per dimostrare la sua som-
„ ma attenzione verso del medesimo Eminentiss. Arcive sco-
„ vo, alla di lui savia, e santa determinazione si è rimesso,
„ presentandosi copia autentica di quei documenti, su de'
„ quali la sua petizione si appoggia, e sono al numero di
„ 25., donde cinque argomenti del suo assunto desumonsi.
„ Il primo è quello della Consegrazione della Chiesa fatta
„ nel 1243 dal Vescovo di Pozzuoli, che vi appose una
„ Iscrizione in marmo, ove la denominò *della Diocesi di*
„ *Pozzuoli* num. 1.
„ Il secondo consiste nella Concessione della medesima fatta
„ dallo stesso Ordinario alla Congregazione Agostiniana dei
„ PP. Coloriti nell'anno 1627, mediante pubblico istru-
„ mento ratificato dal Padre Vicario Generale dell'Ordine
„ dell'anno 1630, *ut ex num.* 15. *ad* 18.
„ Il terzo nella suppressione, che si fe del Convento nell'an-
„ no 1653, in esecuzione della Costituzione Apostolica
„ del Sommo Pontefice Innocenzo X. dell'anno precedente,
„ che incomincia = *Instaurandæ*; e dell'applicazione delle
„ rendite, che dalla Curia Vescovile di Pozzuoli si fe al-
„ la Parrocchia della Villa di Pianura della stessa Diocesi
„ num. 19.
„ Il quarto si aggira in certi atti giurisdizionali attinenti al
„ luogo, beni, e Persone, che governavan la Chiesa, co-
„ me sono deputazione di Cappellano nell'anni 1653, e
„ 1658. Visite della Chiesa dell'anno 1655 num. 2. ad
„ 9., Interdetto della medesima anche nel 1658 num. 20.
„ 22. 23. Licenza di alienar certi piccoli pezzi di ter-
„ reni cercata dalli Deputati di essa, rimessa al Vesco-
„ vo di Pozzuoli nell'anno 1657 num. 21. Cedulone
„ spedito contro Francesco di Lauro Erario di Marano per
„ aver tolto violentemente le chiavi della Chiesa dal Cu-
„ stode, e per aver impedito al Cappellano destinato dalla
„ Rev. Curia Vescovile di Pozzuoli la celebrazione della
„ Santa Messa nell'anno 1658 num. 24., e collazione del

„ Be-

„ Beneficio dall'anno 1538 fino al 1620 num. 2. ad 9.
„ Il quinto finalmente in due Monitorj Conſervatoriali ſpe-
„ diti dall'Illuſtriſs. Auditor della Camera nell'anni 1658,
„ e 1660 ad iſtanza del Veſcovo di Pozzuoli per la Con-
„ ſervazione del poſſeſſo, di cui veniva diſturbato dall'Ar-
„ civeſcovo di queſta Città, *ut num.* 25.
„ A dir dunque tutto in brieve, queſti documenti altro non
„ ſono, che atti poſſeſſivi, ed hanno unicamente l'appog-
„ gio su di un fatto totalmente alla verità contrario, cioè,
„ che fuſſe tal Chieſa nel Territorio, e Dioceſi di Poz-
„ zuoli ſituata; or ſe ciò non è vero, cedono ſotto il pro-
„ prio peſo gli argumenti ſudetti „.

Dunque con qual fronte oggi s' impugna la Conſegrazione della Chieſa controverſa fatta nel 1243 coll' iſcrizione, che la denominava *della Dioceſi di Pozzuoli*?

Chi ſi potrebbe luſingare di mandare per aria i pubblic' Iſtrumenti della conceſſione fatta dal Veſcovo di Pozzuoli nell'anno 1627. dopo che queſti fatti ſi trovano conteſtati dalle ſteſſe viſite degli Arciveſcovi di Napoli?

Come ſi potrà negare, che il Conventino di S. Maria de Scandalis fu ſoppreſſo nel 1653 in ſeguito della Coſtituzione = *Inſtaurandæ*, e che le rendite furono applicate alla Parrocchia di Pianura?

Come ſi potrà dubitare, che in quella Chieſa ſi ſieno eſerciati tutti gli atti giuridizionali attinenti al luogo, beni, e perſone dal Veſcovo di Pozzuoli, come Ordinario fino all'anno 1658.?

Come finalmente, e con qual coraggio ſi potranno chiamar favola i due Monitorj conſervatoriali, ſpediti dall' Uditor della Camera nell'anno 1658, e 1660 ad iſtanza del Veſcovo di Pozzuoli per la conſervazione del poſſeſſo, di cui veniva diſturbato dall'Arciveſcovo di Napoli?

Forſe ſi portò reclamo contro tali monitorj? Il Fiſcale della Curia non lo dice. E chi meglio potea, e dovea ſaperlo?

Conſiderino dunque ora su queſta poſizione, e queſte carte i Signori dottiſſimi Giudici, ſe il decreto della Camera riguar-

guardante i confini del territorio Civile, come opinò il Canonico Aurellis, o pure l'unione della Chiesa di Cuma a quella di Napoli, come ha opinato il nostro Avvocato, poteano allora dar sufficiente dritto all'Arcivescovo di Napoli di turbare il pacifico immemorabile possesso del Vescovo di Pozzuoli di più centinaja di anni. Giacchè a questo tutta la quistione si riduce. Ed osservino, che dato, e non concesso, che la confinazione Civile fatta dalla Camera dovesse decidere anche del territorio Ecclesiastico, neppure può sussegare alla Curia di Napoli; giacchè la Camera lasciò indeciso, a chi appartenesse il suolo di Quarto. Imperocchè se non appartiene a Marano, deve appartenere a Pianura, ch'è l'altro Casale di Napoli limitrofo. Ed in tal posizione deve appartenere al Vescovo di Pianura, ch'è quello di Pozzuoli: lo che l'Avvocato non ha capito, o ha finto di non capire.

Ma si sa, che la cosa non restò quì. Mentre si discettava amichevolmente tra le due Curie, avvenne nel 1653 la suppressione seconda di quel Conventino, ch'era stato la vera pietra di scandalo. M. Galiani Delegato Apostolico per la generale soppressione de' Coloritani trovò, che il detto Convento era stato ultimamente fondato dall'Arcivescovo di Napoli, a richiesta de' Maranesi: trovò che l'Arcivescovo vi vantava tutta la giurisdizione, come in sua Diocesi: Ciò non ostante con suo decreto disse: *Ecclesia manuteneatur*, & *Commendetur in perpetuum Episcopo Puteolano, & pro inde ad eum transmittantur acta consignationis, atque adnotationis sacrarum supellectilium.* Or noi domandiamo all'Avvocato, com'egli la pensi, M. Galliani seppe, o non seppe le pretensioni del Vescovo di Pozzuoli su quella Chiesa? Se dice, che non le seppe: lo preghiamo a dirci, come, e perchè gli venne in testa di dar una Chiesa dell'Arcivescovo di Napoli, posta nella sua Diocesi, ad un Vescovo Estraneo? E come avvenne, che l'Arcivescovo non reclamasse? se dice, che gli furon note le prerensioni del Vescovo; com'è naturale che glie l'abbia fatte presenti M. Rosa; do-

dovrà confeſſare, che a ragion veduta fece il mentovato decreto? Diſſe: *ſi conſervi, e ſi commendi la Chieſa al Veſcovo di Pozzuoli, ed a lui ſi paſſino gli atti della conſegna, ed annotazione de' mobili.*

Quì entra l'Avvocato colla ſferza in mano ad inſegnarci le concordanze. *Bella concordanza*, ei dice, *ſarebbe ſtata in vero il dirſi Epiſcopo Puteolano manuteneatur, per dirſi il Veſcovo di Pozzuoli ſia mantenuto nel poſſeſſo! Ma quel decreto fu ſcritto in un latino molto terſo; e la memoria di M. Galliani non merita queſto ſtrapazzo.* E bravo! Dunque non gli par buona coſtruzione: *Eccleſia manuteneatur Epiſcopo: la Chieſa ſi conſervi al Veſcovo.* E perchè? perchè quel latino è *molto terſo*. Si vede chiaro; perchè ha ſtentato a capirlo. Diciamogli dunque pazientemente, che quel decreto è barbaro, come tutti gli altri decreti; nè M. Galiani era uomo da fare ſfoggio di eleganza, dove non conveniva. Usò quindi il verbo *manutenere*, che l'Avvocato ſolamente potea ritrovare ne' dizionarj latini. Noi lo ritroviamo nel leſſico *medii ævi* del Du-Gange, il quale nota così: *Manutenere = aſſerere, partes alicujus tueri. Habetur hæc vox in Epiſt. Eleutherii PP. ad Lucium Regem Britan. an. 169. conſcripta, ſi genuina eſt quod in dubium jure vocatur.* Queſto è in quanto all'eleganza. In quanto al ſenſo poi, poſto che *manutenere*, ſia lo ſteſſo, che *aſſerere*; ſi pigli la pena di domandare a qualche Pedante, ſe vada ben detto in latino: *aſſerere aliquid alicui*; perchè noi non abbiam tempo da perdere.

Ma egli ripiglia: *Ove M. Galiani foſſe ſtato, qual non fu, Giudice della quiſtione, e trovat' aveſſe, qual non è, fondata la ragione della Curia di Pozzuoli*, reintegrazione, *e non già*, manotenzione, *nel poſſeſſo avrebbe potuto accordarle.* Si riſponde. Appunto, perchè Giudice della quiſtione non era, ma bensì delegato dal Papa per la ſoppreſſione di tutt'i Conventi de' Coloritani, coll'incarico di aſſegnarne le rendite al Recluſorio, e le Chieſe agli Ordinarj

ri con tutt'i ſacri arredi; perciò doveste neceſſariamente informarſi, a qual Ordinario quel territorio ſi appartenea. Sapea bene il dotto Prelato il Can. del S. Concilio d'Orleans, citato mal a propoſito dall'Avvocato pag. 126: *Omnes Baſilicæ, quæ per diverſa loca conſtructæ ſunt, vel quotidie conſtruuntur, placuit, ſecundum priorum canonum regulam, ut in ejus Epiſcopi ſint poteſtate, in cujus territorio poſitæ ſunt.* Quindi non oſtante che aveſſe veduto, che il Convento di allora vantaſſe la fondazione dell'Arcivescovo di Napoli, pur'eſſendogli fatta preſente quella carta *falſa* del monitorio *de manutenendo* il Veſcovo di Pozzuoli, non ebbe difficoltà dire: *manutenearur*, & *commendetur* al Veſcovo di Pozzuoli. Conveniamo, che non occorre *definire l'indole delle commende*, che ſarebbe veramente un'indagine troppo difficile; ma biſogna convenir con noi che non avea Monſignor Galiani facoltà di formar commende: nè ſi può preſumare, di un uomo sì ſavio, che voleſſe formar di quella Chieſa una Commenda ſenza rendite a favor del Veſcovo di Pozzuoli, ed in pregiudizio dell'Arcivescovo di Napoli. *Trattandoſi di una Chieſa ſenza rendite* (lo confeſſa lo ſteſſo Avvocato) *la Commenda ſi riduſſe alla ſemplice cura, e vigilanza.* E perchè avrebbe dovuto prender ſi il Veſcovo di Pozzuoli queſta cura, e vigilanza per una Chieſa poſta in territorio alieno? In una parola tutte le altre Chieſe di que' Frati ſuppreſſi furono ugualmente *raccomandate* alla cura de' Veſcovi; giacchè non poteano eſſer obbligati *de jure*, allorchè ſi toglieano le rendite. Ecco il vero ſenſo del *commendetur*: ma pel Veſcovo di Pozzuoli ci fu dippiù il *manutenearur*, avendoſi riguardo agli antecedenti.

Dopo quell'epoca fino al 1778 ſi è documentato, che il Veſcovo di Pozzuoli fece in quella Chieſa ſenza verun diſturbo tutte le ſolite *bagatelle* a ſenſo dell'Avvocato, cioè Viſite paſtorali, Creſime, Ordinazioni: vi mandò Confeſſori, Cappellani, Romiti: nè abbiam veduto alcun documen-

mento, che la Curia di Napoli faceſſe altrettanto. Finalmente nel detto anno 1778 a ricorſo del Parroco di Marano, che dicea eſſer i ſuoi figliani abbandonati in quella deſolata campagna, il Re con diſpaccio comandò, che il Veſcovo di Pozzuoli *ſenza pregiudizio de' ſuoi diritti*, che in tal luogo rappreſenta, *daſſe il conſenſo*, che i Sacerdoti deſtinandi dagli Arciveſcovi di Napoli poteſſero colà amminiſtrare i Sagramenti, ed iſtruire. Ed il Veſcovo preſtò il conſenſo, facendoſelo chiedere con formale ſupplica, e per ſolo ſei meſi.

Pag. 206. Or egli l'Avvocato tacendo le parole *ſenza pregiudizio de' ſuoi dritti, che in tal luogo rappreſenta*, ſi avanza ſcrivere pag. 207. §. XXX, che tutti gli atti di giurisdizione pienamente documentati, che han ſeguitato ad eſercitare fin oggi i Veſcovi di Pozzuoli in quella Chieſa, e territorio, *ſon tutti attentati, che nil ponunt in eſſe. Sono anzi attentati; poichè avendo il RE DECISO A FAVOR DELL' ARCIVESCOVO di Napoli la cura ſpirituale di quegli abitanti, non poteano li Veſcovi di Pozzuoli arbitrarſi ſimili atti pregiudizievoli al poſſeſſo della Chieſa di Napoli*. Non ſappiamo, ſe vi ſia più motivo da ſdegnarſi di tal franca aſſertiva, o più toſto riderſi di tale ſloggicato diſcorſo. Il Veſcovo di Pozzuoli avea avuta la Chieſa in perpetua commenda: e l'Arciveſcovo di Napoli n'era *in poſſeſſo*. l'Arciveſcovo n'era in poſſeſſo: e ſupplicò il Re perchè ordinaſſe un *ſpediente interino, affinchè la povera gente foſſe ſoccorſa ne' ſpirituali biſogni*. Il Re *decide a favor dell' Arciveſcovo di Napoli*: e dice *ſenza pregiudizio de' dritti del Veſcovo*. Il Re ordina al Veſcovo, che dia il conſenſo all'Arciveſcovo, ma non l'obbliga a prenderlo reciprocamente dal medeſimo: e queſto conſenſo, a dir dell'Avvocato, non *dee meſſerſi a calcolo*: e gli atti, che ſeguitò ad eſercitare il Veſcovo di Pozzuoli, ſon *attentati*, che *nil ponunt in eſſe*. Il Parroco fa la ſupplica formale al Veſcovo di Pozzuoli, e ne riceve le fa-

facoltà limitate a ſuo arbitrio: e queſto Parroco ſi dee dire, che ſtava *in poſſeſſo*. Son coſe da far ammattire; e pure ſi ſcrivono dall'Avvocato con tanta franchezza.

Pag. 215. Conchiude l'Avvocato, e conchiudiamo ancor Noi. „ Si parla di *Economia?* Ei dice, *Ed io dimoſtrai, che la Economia eſigge quello ſteſſo, che detta la Giuſtizia*.

E chi glie l'ha contradetto mai? I Giudici ſon eſſi teſtimonj, ſe queſta *Economia* è ſtata richieſta dal Veſcovo di Pozzuoli, o da' ſuoi Avvocati. Eſſi ben ſanno, che tediati dai cavilli forenſi, e dalle affettate dilazioni prodotte dall'Avvocato, opinarono eſſer eſpediente di ſupplicare il Re, che permetteſſe alla Giunta di procedere economicamente in queſta cauſa, che turba le coſcienze, diſpenſando alle forme di uno ſtretto rito giudiziario, per terminarl'al più preſto. Ed il Re al loro parere ſi uniformò. Forſe intesero eſſi di ledere perciò la giuſtizia? Forſe potea pretenderlo il Veſcovo di Pozzuoli? Forſe ſi è cercato per tal via di toglier alla Curia di Napoli il tempo di produrre tutte le ſue carte, e difeſe? Baſta vedere queſto zibaldone di ſcrittura, perchè ognuno ſi perſuada in contrario. I ſuoi documenti preſentati ſono ſtati tutti ammeſſi anche dall'avverſario ſenza replica. Reſta ſolo ai Giudici di peſarne il valore. Dunque in che può eſſer leſa la giuſtizia in queſta *Economia?*

Ma ſi oſſervi di grazia il ragionar di coſtui. Egli ha eſpoſto al Re con imperterrita franchezza di aver preinteſo, che la Curia di Pozzuoli pretenda, che mediante la propoſta *Economia* non ſi debba ſeguire il rigor della giuſtizia, ma farſi non so, qual tranſazione. Coſa falſiſſima. Poichè la Curia di Pozzuoli non riconoſce ne' ſuoi Giudici attuali altro dritto, ſe non quello di conoſcere del poſſeſſo, in cui pretende di eſſer mantenuta: nel che non può, nè deve entrar tranſazione di ſorte veruna. Egl'intanto grida, che vuol giuſtizia, e non economia.

Per

Per l'opposto con bella conseguenza vorrebbe, che i Giudici badassero di *non far violenza all' inclinazione de' popoli; perchè non può ad una popolazione esser utile, ciò ch' ella non vuole.* E questa gli sembra ragione di giustizia. *O te felicem cerebri!* Per tal effetto si son mandat' in giro degli emissarj per procurar poche firme, e molti segni di croce da tanti poveri villani abitanti nel Monte di Procida, o nella pianura di Quarto, su certe carte, il di cui contenuto essi non han neppur capito; fingendo, che quelli supplicassero il Re, che non gli facesse distaccare dalla giurisdizione di colui, dal quale attualmente dipendono. Dunque crede il nostro Canonista, che il Re, o Giudici da lui destinati debbano, o possano ascoltare i Popoli in simili materie di spiritual giuridizione, e secondare il loro piacere, e modificare a genio loro le Diocesi? Or se mai ciò per ipotesi potesse aver luogo, si chiamerebbe *Giustizia*, o *Economia?*

Ci protestiamo dunque, che il Vescovo di Pozzuoli non dimanda, che la giustizia, ne' più stretti termini, solo per calmare la sua coscienza: e preghiamo i Signori imparzialissimi Giudici ad affrettar la decisione; giacchè sanno ben comprendere, quanto disturbo possan recare alle coscienze de' poveri Villani queste operazioni, che si praticano.

Napoli *6.* Decembre 1807.

VA1
1511478